



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO**

**CORSO DI LAUREA IN DIRITTO E TECNOLOGIA**

## **TESI DI LAUREA**

**BREVETTI E INVENZIONI TECNOLOGICHE IN ITALIA DURANTE L'OTTOCENTO**

**RELATRICE:**

**PROF.SSA CLAUDIA PASSARELLA**

**LAUREANDA: FEDERICA PASQUETTO**

**MATRICOLA: N. 2006593**

**ANNO ACCADEMICO 2023/2024**

## INDICE

### **Capitolo primo:**

*Cambiamenti nella regolamentazione dei brevetti a livello internazionale tra fine Settecento e metà Ottocento*

1. *Una “triplice rivoluzione” e il superamento dell’antico regime.....4*
2. *Il Patent Act americano del 1790 e la legge francese del 1791.....7*
3. *I quattro modelli di regolamentazione e disciplina delle invenzioni nell’Ottocento.....10*

### **Capitolo secondo:**

*Evoluzione legislativa della disciplina delle invenzioni in Italia*

1. *La disciplina giuridica delle invenzioni negli Stati preunitari: la Sovrana patente del Regno Lombardo-Veneto e la legge del Regno di Sardegna.....14*
2. *Dal privilegio al diritto: la legge del 30 ottobre del 1859.....18*

### **Capitolo terzo:**

*La legge sulle privative industriali del 1859*

1. *I diritti provenienti da invenzioni industriali.....21*  
*La natura del diritto di brevetto*  
*Persone ed oggetti a cui si applica la privativa*  
*Industrialità di una invenzione*
2. *La concessione dell'attestato di privativa.....24*  
*La novità di una invenzione e il sistema senza esame preventivo*  
*Efficacia, durata e tasse dell'attestato di privativa*
3. *I procedimenti di acquisizione dell'attestato di privativa.....27*  
*Domanda di ottenimento dell'attestato*  
*Documenti riguardanti l'attestato da depositare*

*Il trasferimento delle privative*

*Le cause di nullità ed annullamento degli attestati di privativa*

4. *La violazione del diritto di privativa* .....33

*La contraffazione*

*La pena per il reato di contraffazione*

**Capitolo quarto:**

***Invenzioni e riflessioni dottrinali nel tardo Ottocento***

1. *Edoardo Bosio e il dibattito dottrinale sulle privative industriali a fine Ottocento*.....36

2. *Storie e curiosità di invenzioni tutte italiane*.....37

*Conclusioni* .....42

*Bibliografia* .....44

*Sitografia* .....45

## CAPITOLO PRIMO

### *Cambiamenti nella regolamentazione dei brevetti a livello internazionale tra fine Settecento e metà Ottocento*

#### **1. Una “triplice rivoluzione” e il superamento dell’antico regime**

In età moderna, la concessione delle patenti e la regolamentazione dei brevetti ha interpretato un ruolo fondamentale nello svolgimento delle pratiche economiche e sociali in vari paesi. I privilegi vengono concessi dal sovrano che, attraverso gli organi competenti, garantisce il monopolio per l'esercizio di un'attività economica o per lo sfruttamento di una nuova tecnica da parte dell'inventore<sup>1</sup>. L'esclusiva dell'inventore assume la natura del privilegio. Questi privilegi comportano un enorme vantaggio per il sovrano, che attraverso forme di controllo e potere, monopolizza non soltanto l'invenzione, ma tutti i rami dell'industria e del commercio della società, con l'obiettivo di seguire determinati fini.

Ciò si traduce nella creazione di una società diseguale dove pochi privilegiati detengono il potere economico<sup>2</sup>. In tale prospettiva l'inventore non ha un diritto di ottenere una patente, ma l'attribuzione del privilegio dipende unicamente dalla autorità governativa.

Questo risulta evidente, ad esempio, nello Statute of Monopolies, il quale prevede la concessione delle patenti consentendo contemporaneamente il controllo da parte del sovrano dei comportamenti individuali, con l'autorizzazione di determinate invenzioni e l'ostacolo di quelle scoperte che non rispondono agli interessi del sistema.

Questa regolamentazione subisce un cambiamento epocale a partire dalla fine del Settecento, in particolar modo si sottolineano tre principali eventi che comportano il superamento dell'antico regime, con effetto immediato e duraturo, ovvero la rivoluzione americana, la rivoluzione francese e la prima rivoluzione industriale.

Con particolare riferimento alla rivoluzione americana, devono essere menzionati gli eventi storici verificatisi tra il 1776 e il 1783. Le cause della rivoluzione americana sono molteplici e complesse, in particolar modo l'atteggiamento della politica inglese nei confronti delle colonie che era

<sup>1</sup> F. Mazarella, *Diritto e invenzioni*, pp. 82-83.

<sup>2</sup> G. Sabbatucci, V. Vidotto, *Una rivoluzione per l'indipendenza*, in *Storia contemporanea: l'Ottocento*, Bari, 2018, pp. 6-7.

diventato molto rigido, caratterizzato da un controllo politico ed economico<sup>3</sup>. L'impostazione di una nuova tassazione di bollo su tutti i documenti stampati nel territorio americano e l'impostazione di enormi spese per il mantenimento militare sostenuto dalle colonie contribuisce ad alimentare il malcontento e la volontà di indipendenza da parte dei coloni americani.

Una tappa fondamentale di questo percorso è rappresentata dalla *Dichiarazione d'Indipendenza*, redatta nel 1776, che sancisce l'indipendenza delle colonie americane dalla corona britannica. In essa vengono dichiarati i diritti inalienabili dell'uomo, tra cui il diritto della vita, della libertà e del perseguimento della felicità, il diritto di ribellione nei confronti di un governo oppressivo.

Ottenuta l'indipendenza, le colonie occorrono affrontare problemi e questioni legati all'ordinamento giuridico e politico del nuovo Stato, sottolineando la necessità di norme costituzionali più unitarie, definendo i poteri del governo federale e un sistema di equilibrio e controllo tra i vari poteri.

Pochi anni più tardi, viene istituita dai rappresentanti dei vari Stati la Convenzione di Filadelfia nel 1787, ottenendo come risultato la redazione della Costituzione degli Stati Uniti d'America. La Convenzione di Filadelfia costituisce un punto fondamentale della storia americana, in quanto si decide di abbandonare la teoria della confederazione per adottare il federalismo e creare una struttura istituzionale ancora oggi attuale<sup>4</sup>. Al Congresso, strutturato nel Senato e nella Camera dei Rappresentanti, viene attribuito il potere legislativo; il potere esecutivo è assegnato al Presidente degli Stati Uniti; il potere giudiziario è attribuito ai giudici con un ruolo fondamentale demandato alla Corte Suprema<sup>5</sup>. La Costituzione viene ratificata nel 1788 ed entra in vigore nel 1789, in contemporanea con l'elezione del Presidente Washington. A partire dal 1791, si introducono all'interno della Costituzione degli Stati Uniti i primi dieci emendamenti, allo scopo di determinare la libertà e i diritti individuali ai cittadini americani.

Relativamente alla situazione francese, è doveroso ricordare che nella seconda metà del Settecento la Francia viene colpita da una forte crisi finanziaria, soprattutto innescata dalla crescita dell'indebitamento dello Stato e dalla perdita di autorevolezza della monarchia<sup>6</sup>. La rivoluzione inizia con la convocazione degli Stati Generali nel 1789, per affrontare le problematiche sorte in quel periodo. Il terzo Stato, formato dalla maggioranza della popolazione, si raduna separatamente per presentare le sue richieste di fronte al sovrano. Poco dopo si autoproclama Assemblea Nazionale, affermando di rappresentare l'intera nazione e giurando di scrivere una Costituzione da dare alla Francia.

<sup>3</sup> G. Sabbatucci, V. Vidotto, *La nascita degli Stati Uniti*, in *Storia contemporanea: l'Ottocento*, Bari, 2018, pp. 10.

<sup>4</sup> G. Sabbatucci, V. Vidotto, *La nascita degli Stati Uniti*, pp. 10-12.

<sup>5</sup> G. Sabbatucci, V. Vidotto, *La rivoluzione francese*, in *Storia contemporanea: l'Ottocento*, Bari, 2018, pp. 16-17.

<sup>6</sup> G. Sabbatucci, V. Vidotto, *La rivoluzione francese*, in *Storia contemporanea: l'Ottocento*, Bari, 2018, pp. 18-20.

Successivamente, la rivoluzione prosegue portando all'assalto della Bastiglia, simbolo del potere monarchico e di repressione, alla formazione di nuovi governi locali e alla ribellione delle zone rurali, causando la disgregazione dell'antico regime<sup>7</sup>. Tutti questi eventi portano, nell'agosto del 1789, alla emanazione della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*. La Dichiarazione sancisce l'inviolabilità dei principi fondamentali del cittadino francese, ossia libertà, uguaglianza e fraternità. Tra i diritti presenti nella Dichiarazione, si possono trovare il diritto alla libertà, alla proprietà, alla sicurezza, alla resistenza contro l'oppressione, il principio di separazione dei poteri, la libertà di manifestazione del pensiero, il principio di legalità e di irretroattività della pena. La *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* si rivolge in uguale misura a tutti i cittadini francesi.

Durante la rivoluzione francese vengono approvate numerose riforme nei diversi settori dell'ordinamento, a cui conseguono cambiamenti significativi nella società francese, soprattutto nel ramo dell'economia: si assiste difatti all'abolizione dell'ordinamento corporativo. La fine delle corporazioni avviene grazie all'emanazione di due leggi: il decreto d'Allardes, approvato a marzo del 1791, presentata dal deputato Pierre d'Allardes di fronte all'Assemblea Nazionale Costituente, il quale stabilisce la libertà d'impresa, potendo assicurare la libertà di esercitare la professione, l'arte e il mestiere a qualunque persona; la legge Le Chapelier, approvata a giugno del 1791, proposta dall'avvocato Isaac-René-Guy, che rappresenta il proseguimento del decreto d'Allardes, dichiarando l'abolizione delle corporazioni e dell'apprendistato, nonché la proibizione delle associazioni tra lavoratori.

In terzo luogo, occorre ricordare la prima rivoluzione industriale in atto nel corso del Settecento. A partire dal 18° secolo, l'Inghilterra viene segnata da un periodo di trasformazioni radicali nella società e nell'economia, determinando l'avvio della rivoluzione industriale, che condurrà a profondi mutamenti nella società rivoluzionando le modalità di lavoro delle persone<sup>8</sup>. Il proseguimento della rivoluzione industriale è associato alla creazione di una serie di innovazioni tecnologiche che ricoprono un ruolo cruciale nei progressi scientifici e tecnologici, permettendo così lo sviluppo di macchine sempre più efficienti e la distribuzione di nuove tecniche produttive.

La scoperta più importante è sicuramente quella di James Watt che negli anni Sessanta presenta presso l'Ufficio Brevetti inglese la sua invenzione di una macchina a vapore: l'aumento di energia, alimentato a carbone, sostituisce progressivamente le energie conosciute all'epoca<sup>9</sup>. Attraverso

<sup>7</sup> G. Sabbatucci, V. Vidotto, *La prima rivoluzione industriale*, in *Storia contemporanea: l'Ottocento*, Bari, 2018, pp. 61-62.

<sup>8</sup> La rivoluzione industriale, consultabile online al seguente indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-industriale\\_\(Enciclopedia-dei-ragazzi\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-industriale_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/)

l'energia a vapore diventa possibile una commercializzazione e produzione di beni come mai prima.

Grazie alla combinazione di queste tre rivoluzioni, si è ormai capito che il regime dei privilegi determina una società diseguale, caratterizzata da una logica di monopolio e di controllo sul commercio, proibendo l'iniziativa economica e qualsiasi forma di competizione e concorrenza tra individui. Con il mutamento della mentalità si attribuisce ai brevetti un diverso paradigma, in un quadro in cui agli inventori viene riconosciuto un diritto soggettivo, garantendo loro una protezione temporanea, strumento fondamentale per la industrializzazione della società.

## **2. Il *Patent Act* americano del 1790 e la legge francese del 1791**

Come si è detto, l'ultimo decennio del XVIII secolo determina la fine del sistema corporativo, mediante l'abolizione delle corporazioni e dei privilegi, segnando una rottura definitiva con l'antico regime. L'affermazione di questa nuova era ha l'intento di promuovere la libertà economica e la diffusione di idee innovative, senza vincolare l'individuo da appartenenze corporative.

In America, nei primi mesi del 1790, il Congresso procede immediatamente all'elaborazione di una legge sui brevetti. La sezione 8 dell'articolo 1 della Costituzione degli Stati Uniti del 1787 sancisce la competenza del Congresso di attribuire agli inventori il diritto esclusivo sulle proprie scoperte, con lo scopo di accelerare il progresso tecnologico e scientifico<sup>10</sup>.

La legge sui brevetti può diventare una leva per l'innovazione e lo sviluppo economico del paese, incoraggiando gli inventori a condividere le proprie idee con la società proteggendo allo stesso tempo la proprietà dell'invenzione<sup>11</sup>. Nell'aprile del 1790 si arriva così alla emanazione da parte del Congresso del *Patent Act*, legge che rappresenta un importante riconoscimento negli Stati Uniti, in quanto essa prevede che chi abbia inventato un macchinario utile, che appartiene all'arte, manifattura, motore, macchina o ingegno, debba presentare una domanda, contenente la descrizione dettagliata dell'invenzione, per ottenere il brevetto, che garantisce l'esclusivo diritto e libertà di utilizzare, fabbricare, realizzare, costruire e vendere l'innovazione. Pertanto, il *Patent Act* del 1790

<sup>9</sup> National archives, Pieces of History consultabile online al seguente indirizzo: [The Constitution of the United States: A Transcription | National Archives](https://www.archives.gov/constitution/transcription)

<sup>10</sup> <https://prologue.blogs.archives.gov/2015/03/11/inventing-in-congress-patent-law-since-1790/>

<sup>11</sup> *Act to promote the progress of useful arts, 1793*, consultabile online al seguente indirizzo: [https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted\\_resources/lipa/patents/Patent\\_Act\\_of\\_1790.pdf](https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf)

sancisce il diritto d'invenzione appartenente al titolare del brevetto e l'abbandono definitivo del sistema dei privilegi.

A febbraio del 1793, il *Patent Act* viene sostituito dall'*Act to promote the progress of useful arts*, costituito da 12 articoli, il quale consente a chiunque abbia creato o migliorato un'invenzione o un procedimento industriale non ancora conosciuto nel paese di presentare una petizione al Segretario di Stato col fine di ottenere la proprietà esclusiva di essa. Il rilascio di una patente avviene da parte del Segretario di Stato, dotato del sigillo del Presidente degli Stati Uniti, riconoscendo all'inventore il diritto di realizzare, usare, vendere, fabbricare la propria invenzione.

Per poter ricevere la patente, l'inventore giura di essere “*il legittimo creatore o almeno sostenere di credere di essere il vero inventore o scopritore dell'arte, macchina o miglioramento per cui chiede la patente*”<sup>12</sup>, e presenta una descrizione scritta del trovato, e qualora la natura dell'invenzione lo permetta presenta modelli e disegni della scoperta, così da poterla distinguere da tutte le altre scoperte fino ad allora conosciute e consentendo a qualsiasi altro soggetto esperto nell'arte o scienza del ramo al quale appartiene l'invenzione di costruire, comporre, utilizzare la stessa<sup>13</sup>.

La legge regola il riconoscimento dei brevetti, con durata non superiore ai 14 anni, a seguito del pagamento di una specifica tassa presso il Tesoriere degli Stati Uniti.

Nell'ipotesi di violazione del diritto dell'inventore, senza che ci sia stato il suo consenso, colui che ha offeso il diritto dell'inventore è tenuto a pagare una somma di denaro almeno tre volte maggiore rispetto a quanto avrebbe ottenuto attraverso la concessione di regolare licenza.

Uno dei contenuti più rilevanti dell'Atto consiste nel permettere, tramite modalità semplificate, la registrazione delle invenzioni presso il Dipartimento di Stato.

Dall'altra parte dell'oceano, anche in Francia, alla fine del Settecento, si assiste all'introduzione di un nuovo ordine, basato sulla promulgazione di una legge che porta nuovi cambiamenti nella disciplina delle invenzioni. In Francia si afferma il concetto della proprietà, nel senso che si considera l'inventore come proprietario della sua invenzione. Secondo l'Assemblea Nazionale Costituente, ogni nuova scoperta, che possa portare beneficio alla società, appartiene alla persona che l'ha ideata, confermando la qualificazione dell'invenzione come proprietà esclusiva del suo autore. A causa della mancata affermazione di questa logica, in passato molti inventori erano emigrati, e questo aveva disincentivato il progresso dell'industria nel paese.

Con l'intenzione di proteggere la proprietà industriale, viene emanata la legge del 1791, legge che contribuisce ad accrescere l'innovazione tecnologica in Francia, fornendo maggior sicurezza legale

<sup>12</sup> C. Smith, *A Century of Patent Law*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 1890, p. 45, consultabile online al seguente indirizzo: <https://doi.org/10.2307/1880832>

<sup>13</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, 1891, pp.7-8.



agli inventori per le proprie invenzioni. La legge del 1791, all'articolo 1, dichiara che ogni scoperta o invenzione nuova, rientrante in tutti i tipi di industria, è di proprietà del suo autore, a cui garantisce l'esclusivo godimento del trovato. L'inventore mette le sue idee al servizio della comunità in cambio del riconoscimento del diritto esclusivo da parte dello Stato per un tempo limitato. Il riconoscimento conferisce all'inventore la certezza di un diritto soggettivo, mentre la società gode dei vantaggi dell'invenzione brevettata.

La durata dei brevetti consiste in 5, 10, o 15 anni, vietando di posticipare il termine fissato per il brevetto se non tramite un apposito decreto: allo scadere del termine concordato con l'inventore, l'invenzione diviene di dominio pubblico e utilizzabile da tutta la collettività<sup>14</sup>.

Il brevetto veniva richiesto non soltanto per le invenzioni, ma anche per il miglioramento e per il perfezionamento di un'invenzione già conosciuta<sup>15</sup>. Le patenti vengono registrate presso il Dipartimento del Regno, da parte del Segretario del Dipartimento. Per prevenire casi di violazione del diritto, viene consentito l'esercizio di un'azione penale, associata al sequestro degli oggetti contraffatti e al risarcimento dei danni, insieme al versamento al fondo dei poveri del distretto di una somma a titolo di multa<sup>16</sup>. La mancata applicazione dell'invenzione nei successivi due anni dall'ottenimento del brevetto causa la perdita dei diritti garantiti dalla patente.

L'inventore può anche accordarsi con il Governo per trarre un compenso dalla sua opera fin da subito attraverso l'immediata condivisione della sua invenzione con il pubblico<sup>17</sup>.

La legge del 1791, qui succintamente descritta, rappresenta un pilastro per la protezione delle invenzioni e l'incentivazione del progresso in Francia.

Mettendo in comparazione l'*Act to promote the progress of useful arts* degli Stati Uniti del 1793 e la legge francese del 1791, notiamo che entrambi istituiscono una nuova regolamentazione delle invenzioni, sorretta dai principi della libertà economica, l'individualismo e dalla centralità dell'uomo, aprendo un sistema più competitivo e concorrenziale. Entrambe le legislazioni riconoscono in capo all'inventore il diritto di ottenere la protezione della propria invenzione, concependo l'ipotesi di questo diritto soggettivo dell'inventore come fattore centrale del nuovo sistema.

In tutte e due le leggi, si afferma il concetto di proprietà dell'invenzione, creando un legame giuridico tra l'inventore e il suo trovato. L'interesse dell'inventore è vedere riconosciuto il suo diritto

<sup>14</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, pp.7-8.

<sup>15</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 9.

<sup>16</sup> Law school application, consultabile online al segnando indirizzo: <https://www.lsd.law/define/patent-act-of-1836>

<sup>17</sup> S. Torre, *La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e la tutela della proprietà industriale*, in *Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 2012, pagg. 14-15.

di sfruttare la propria invenzione, attraverso la messa a disposizione della creazione, il quale viene meno allo scadere del periodo di tutela, quando l'invenzione diventa patrimonio della collettività.

Nella prima metà dell'Ottocento, a seguito delle promulgazioni di nuove leggi, negli Stati Uniti l'*Act to promote the progress of useful arts* del 1836, ed in Francia la *Lois sur les brevets d'invention* emanata nel 1844, emerge chiaramente la principale differenza tra i due modelli, incentrato principalmente sull'esame preventivo della novità dell'invenzione.

Da una parte, la legge americana enuncia fermamente che l'autore debba dichiarare di essere il vero inventore dell'invenzione per la quale chiede il brevetto, con il compito dell'autorità competente a cui viene presentata la domanda di analizzare l'invenzione e rilasciare il brevetto solo se risulta che la stessa invenzione o scoperta non è già stata presentata da un'altro inventore all'interno del paese oppure pubblicata nel territorio nazionale<sup>18</sup>. Pertanto, la legislazione americana del 1836 introduce l'esame preventivo della novità dell'invenzione, imponendo alle autorità che i brevetti sulle invenzioni o scoperte domandate dagli inventori vengano rilasciate soltanto se si tratta di invenzioni nuove.

Dall'altra parte, la legge francese del 1844 esclude la verifica preventiva della novità dell'invenzione. Come afferma art.11, i brevetti vengono concessi sulla base della semplice presentazione della domanda di brevetto, a rischio e pericolo dell'inventore richiedente, senza sottoporre l'invenzione ad un esame della novità, originalità o accuratezza della descrizione. La patente tuttavia può essere dichiarata nulla successivamente al rilascio in caso di assenza del requisito della novità.

Al contrario della legislazione americana del 1836, che prevede un esame preventivo sulla novità ed originalità dell'invenzione da parte di una commissione competente, la legge francese del 1844 dunque concede il brevetto senza l'esame preventivo sulla novità dell'opera. Il certificato riporta soltanto la data in cui viene presentata la domanda di brevetto e la conformità dell'invenzione ai criteri di brevettabilità previsti dalla legge<sup>19</sup>.

### **3. I quattro modelli di regolamentazione e disciplina delle invenzioni nell'Ottocento**

Il *Patent Act* americano del 1836 e la legge francese del 1844 costituiscono la base della disciplina sulle invenzioni, i cui principi negli anni seguenti vengono adottati in varie parti del mondo.

<sup>18</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 10.

<sup>19</sup> S. Torre, *La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e la tutela della proprietà industriale*, p. 15.

L'influenza e la contaminazione avvenute tra i paesi ha portato allo sviluppo di quattro modelli diversi per la regolamentazione delle invenzioni: il modello americano, francese, inglese e tedesco.

Il modello americano, adottato negli Stati Uniti con l'*Act to promote the progress of useful arts* del 1836, si fonda, come precedentemente accennato, sulla verifica preventiva per esaminare la sussistenza del requisito della novità richiesto per l'invenzione affinché possa essere brevettabile.

Il modello francese, realizzato sulla base della legge del 1791, prevede, a differenza del modello americano, un esame preventivo della domanda di brevetto limitato ai requisiti di carattere formale.

Molti paesi europei, tra cui Belgio, Spagna, Portogallo ed Italia, emulano la legislazione francese nell'assicurare la protezione legale e lo sfruttamento delle invenzioni al suo autore. Questa coesione legislativa non è dovuta solo al fatto che tali leggi si ispirano al modello francese, ma alla natura stessa del diritto, poiché i fattori comuni della vita portano le persone a cercare il massimo profitto da esso, in particolar modo quando si tratta di migliorare e regolamentare invenzioni o scoperte che soddisfino il bisogno della persone<sup>20</sup>.

Tramite l'adozione del modello francese, vengono garantiti determinati vantaggi, in quanto l'idea di affidare la responsabilità della valutazione preventiva delle invenzioni ad apposite commissioni complica l'azione statale poiché richiede la creazione di uffici tecnici gestiti da scienziati che potrebbero mettere in discussione le basi dello Stato liberale, riducendo i poteri dei giudici ordinari nella protezione dei diritti individuali<sup>21</sup>.

Il modello inglese viene introdotto in Inghilterra con il *Patent Law Amendment Act* del 1852. La decisione di emanare tale legge viene presa in un periodo di forte necessità di riforme del sistema dei brevetti, che colpisce profondamente il Regno Unito nella metà dell'Ottocento, insieme ad esigenze di miglioramento dell'efficienza e trasparenza del processo di concessione dei brevetti, con l'intenzione di eliminare le restrizioni che si sono accumulate nel corso degli anni<sup>22</sup>. Il sistema di registrazione dei brevetti prevedeva una procedura assai complicata per l'inventore, in quanto per ottenere la protezione dallo Stato, garantita mediante la patente, l'inventore doveva recarsi in sette uffici diversi, chiedere due firme dal monarca e pagare obbligatoriamente delle tasse contingenti<sup>23</sup>. Il requisito della novità era assicurato sulla base delle dichiarazioni effettuate dall'inventore, in assenza di una pubblicazione, aumentando così la difficoltà di ricerca di brevetti registrati in precedenza.

<sup>20</sup> F. Mazzarella, *Diritto e invenzioni*, p. 86.

<sup>21</sup> F. Mazzarella, *Diritto e invenzioni*, p. 86.

<sup>22</sup> F. Mazzarella, *Diritto e invenzioni*, p. 86.

<sup>23</sup> F. Mazzarella, *Diritto e invenzioni: un'introduzione storica*, 2010, p. 105.

Con il bisogno di porre modifiche significative al sistema dei brevetti inefficiente e problematico, si è giunti dunque alla emanazione del *Patent Law Amendment Act* nel 1852, atto che semplifica le procedure di registrazione brevettuale, riducendo determinati requisiti formali. La legge istituisce un unico Ufficio Brevetti, in tal modo per ottenere il brevetto l'inventore deve presentare un'unica domanda all'Ufficio Brevetti, contenente la descrizione dettagliata del trovato<sup>24</sup>. La legge introduce una tassa annuale dei brevetti, che gli inventori pagano per mantenere attivo il proprio brevetto.

L'Ufficio Brevetti prevede la pubblicazione della domanda del brevetto dando la possibilità ad ogni interessato di far valere le proprie ragioni entro un tempo limitato. Uno degli emendamenti più innovativi inseriti nella legge riguarda l'estensione della protezione della propria invenzione nei territori britannici d'oltremare, come ad esempio le colonie.

Infine, il modello tedesco, introdotto tramite il *Reichspatentgesetz* nel 1877, concepito sulla base dei punti cardine che contraddistinguono la legge americana e la legge inglese.

Il passaggio per arrivare alla legge tedesca del 1877 è caratterizzato da una serie di sviluppi politici e legali. Nei primi anni dell'Ottocento, la frantumazione politica del territorio tedesco in vari Stati ha portato all'applicazione di propri regolamenti sui brevetti, con notevoli differenze tra di loro<sup>25</sup>. Possiamo trovare il Publicandum prussiano del 1815, la *Gewerbeordnung* di Wurttemberg del 1836, il decreto sassone del 1852 e molti altri ancora: la separazione degli Stati all'interno dell'Impero tedesco aveva causato barriere per il progresso tecnologico e scientifico del paese e alimentato sempre di più la necessità di un'unica legge che armonizzasse la disciplina sulle invenzioni<sup>26</sup>.

Inoltre a metà dell'Ottocento in Germania si assiste ad un conflitto tra due movimenti che portano avanti ideologie contrastanti tra di loro: una corrente liberale che sostiene l'ipotesi di perseguire i principi di concorrenza e libertà economica attraverso lo smantellamento dei brevetti sulle invenzioni, ed un'altra corrente opposta, composta principalmente da associazioni private, che vuole mantenere intatto lo strumento del brevetto<sup>27</sup>. Questo secondo orientamento è destinato ad avere il sopravvento.

La prima legge unitaria in materia delle invenzioni viene emanata nel maggio del 1877, la *Reichspatentgesetz*, contraddistinta da un processo di unificazione delle leggi statali, portando alla modernizzazione del sistema dei brevetti tedesco e all'industrializzazione della società.

<sup>24</sup> F. Mazzearella, *Diritto e invenzioni*, p. 105

<sup>25</sup> F. Mazzearella, *Diritto e invenzioni*, p. 107.

<sup>26</sup> F. Mazzearella, *Diritto e invenzioni: un'introduzione storica*, p. 101.

<sup>27</sup> Nuvolari e M. Vasta, *Patenting the Risorgimento: Economic Integration and the Formation of the Italian Patent System (1855-1872)*, in *Economic History Yearbook*, vol. 60, 2019, pp. 96-97.

Il *Patentamt*, noto come Ufficio Centrale dei Brevetti, basato sul modello del Patent Office americano, è chiamato a gestire l'intero processo di registrazione e valutazione dei brevetti in Germania. L'Ufficio Brevetti è responsabile di esaminare la domanda di brevetto presentata dall'inventore, per assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge<sup>28</sup>.

Il carattere della novità dell'invenzione viene verificato preventivamente, qualora mancasse l'Ufficio Brevetti provvede a comunicare il rifiuto della registrazione della patente. È inoltre prevista la pubblicizzazione della domanda di brevetto e delle invenzioni brevettate mediante pubblicazione della documentazione presso lo stesso Ufficio Brevetti. a pubblicazione della domanda si rivela particolarmente vantaggioso, in quanto permette ad eventuali aventi diritto di far valere, entro due mesi, il loro diritto di proprietà, impedendo l'utilizzo e lo sfruttamento dell'invenzione da parte di altri soggetti, con la motivazione della mancata conoscenza della scoperta brevettata.

La legge sui brevetti tedesca prevede il pagamento della tassa annuale per gli inventori interessati a mantenere in vigore il proprio brevetto e stabilisce una durata di 15 anni della protezione a partire dalla data di attribuzione del brevetto, con scadenza fissata al termine stabilito. Il brevetto può venir meno attraverso una notifica di rinuncia proveniente dall'Ufficio Brevetti.

Proprio perché l'Ufficio Brevetti deve gestire un carico di lavoro considerevole, nel 1891 il legislatore tedesco interviene con una riforma, stabilendo che i membri dell'Ufficio Brevetti debbano essere in numero maggiore ed appartenere a due categorie, i giuristi e i tecnici.

<sup>28</sup> C. Carletti, *Entrepreneurship and Innovation Strategies in the Lombardo-Veneto Kingdom*, in *Revue économique*, 2013, p. 56.

## CAPITOLO SECONDO

### *Evoluzione legislativa della disciplina delle invenzioni in Italia*

#### **1. La disciplina giuridica delle invenzioni negli Stati preunitari: la Sovrana patente del Regno Lombardo-Veneto e la legge del Regno di Sardegna**

Durante il periodo napoleonico, il Regno d'Italia e il Regno di Napoli vengono profondamente influenzati dalle riforme giuridiche francesi. Vengono emanati due decreti, rispettivamente nel 1806 nel Regno d'Italia e nel 1810 nel Regno di Napoli, i quali introducono nel panorama italiano il modello francese in materia di brevetti<sup>29</sup>. Grazie all'introduzione di questo sistema, viene assicurata una protezione per le invenzioni, riconoscendo il diritto esclusivo dell'inventore per un determinato periodo di tempo, a condizione che l'invenzione fosse nuova e utile.

La situazione cambia a seguito del Congresso di Vienna del 1815, quando la penisola italiana viene suddivisa in una serie di stati: il Regno di Sardegna, sotto il governo dei Savoia; il Regno delle Due Sicilie, sotto il dominio della casa dei Borbone; il Ducato di Parma e Piacenza e il Ducato di Modena e Reggio; il Granducato di Toscana, governato dalla casa d'Asburgo-Lorena e quindi legato all'Impero austriaco; lo Stato Pontificio, sotto l'autorità del Papa; il Regno Lombardo-Veneto, parte integrante dell'Impero austriaco<sup>30</sup>.

I vari Stati preunitari, durante la Restaurazione, vanno a ripristinare la propria normativa, confrontandosi con le passate riforme napoleoniche. A seconda dello Stato, la regolamentazione delle invenzioni negli Stati preunitari varia notevolmente a causa delle differenti tradizioni giuridiche ed amministrative adottate da ciascun regno o ducato, permettendo quindi la gestione in maniera autonoma della concessione dei privilegi e della protezione delle invenzioni dei vari Stati preunitari, con il tentativo di bilanciare la conservazione delle tradizioni con il bisogno di modernizzazione.

La normativa italiana nei primi anni dell'Ottocento presenta lineamenti del regime passato: l'invenzione continua ad avere la natura di un privilegio concesso dal sovrano.

Nel corso della Restaurazione si cerca di fondere le novità con la tradizione, mantenendo un sistema il cui riconoscimento delle invenzioni rimane legato alla discrezionalità del sovrano.

<sup>29</sup> C. Carletti, *Entrepreneurship and Innovation Strategies*, p. 56.

<sup>30</sup> C. Carletti, *Entrepreneurship and Innovation Strategies*, p. 56.

Questo equilibrio produce una tensione tra il progresso e la conservazione che si riflette nell'Italia preunitaria.

Con particolare riferimento al Regno Lombardo – Veneto, notiamo come la classe imprenditoriale del Lombardo-Veneto necessiti di un sistema che incoraggia l'innovazione tecnologica, affinché si possa competere con le nazioni industrializzate<sup>31</sup>. Questo approccio alla promozione dell'iniziativa imprenditoriale si estende su tutto il territorio grazie alla presenza di numerose accademie, ovvero istituzioni che offrono servizi diversificati alla società e supporto per il progresso tecnologico ed economico attraverso studi e premi industriali<sup>32</sup>.

Nei primi anni del XIX secolo, le accademie operano in concomitanza col sistema dei brevetti austriaco, che offre una alternativa alla gestione delle invenzioni da parte delle accademie: nonostante il governo austriaco non proibisca le ricerche condotte dalle accademie, impone agli inventori il pagamento di una tassa per la concessione di una protezione legale e l'uso esclusivo delle proprie invenzioni<sup>33</sup>.

Con l'obiettivo di incentivare l'innovazione e promuovere la competitività, viene istituita dal governo di Vienna, nel 1820, la legge sui privilegi il cui nome per esteso è “*Sovrana patente per la concessione dei privilegi esclusivi per le scoperte, le invenzioni e i miglioramenti di ogni ramo d'industria*”. Questa legge viene applicata nel Regno Lombardo-Veneto ed in tutte le provincie dell'Impero Austriaco, applicando i principi base del sistema brevettuale francese e garantendo agli inventori un certo grado di protezione per le loro invenzioni<sup>34</sup>.

Come dichiara la stessa Sovrana patente, per perseguire lo scopo di uniformare le procedure per la concessione dei privilegi esclusivi per le invenzioni e miglioramenti in ogni settore dell'industria in tutto l'Impero Austriaco, si mira a promuovere l'innovazione e a perfezionare la qualità dei prodotti industriali. All'inventore viene assicurata l'esclusività nell'utilizzo della propria invenzione per un determinato periodo di tempo attraverso la concessione del privilegio.

Per evitare e prevenire la nascita di controversie, la legge qualifica le invenzioni nel modo seguente: la scoperta è qualsiasi invenzione nei processi industriali, precedentemente utilizzata ma poi dimenticata o non ancora conosciuta nel paese, nonostante il suo utilizzo all'estero; l'invenzione è la creazione di nuovi oggetti ottenuti mediante metodi nuovi o noti ma utilizzati per un nuovo

<sup>31</sup> C. Carletti, *Entrepreneurship and Innovation Strategies*, pp. 56-57.

<sup>32</sup> C. Carletti, *Entrepreneurship and Innovation Strategies*, p. 57.

<sup>33</sup> C. Carletti, *Entrepreneurship and Innovation Strategies*, p. 57.

<sup>34</sup> *Raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sia amministrativi che giudiziari*, Milano, 1821, consultabile online al seguente indirizzo: <https://books.google.it/books?id=RDk9FLXaOE8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

scopo; infine i miglioramenti sono quei processi che riguardano oggetti esistenti al fine di ottenere una maggiore perfezione o un vantaggio economico.

Scoperte invenzioni e miglioramenti vengono considerati per nuovi qualora non siano conosciuti nello Stato o già praticati in quest'ultimo. Gli inventori, nell'interesse di ottenere un privilegio per le proprie invenzioni, presentano una domanda contenente una descrizione dettagliata e accurata, senza nessun tentativo di nascondere informazioni rilevanti, alle autorità competenti, ovvero il Capitanato Circolare<sup>35</sup>. Quest'ultimo, una volta ottenuta la domanda, registra un certificato nel quale sono contenuti il nome e il domicilio dell'inventore richiedente, insieme alla data e all'ora della presentazione della domanda, determinando il momento a partire dal quale l'inventore può far valere il suo titolo<sup>36</sup>. Il Capitanato Circolare a seguire inoltra entro tre giorni la descrizione sigillata al rispettivo governo, con l'obbligo di non aprirla, *“se non quando si tratti di oggetti che cadono sotto le ispezioni sanitarie, e sui quali, secondo le leggi vigenti nel territorio alle sue cure affidato, faccia d'uopo di un preventivo esame della facoltà medica”*<sup>37</sup>. La concessione del privilegio esclusivo viene negata nei casi in cui l'invenzione presenti mezzi o meccanismi tali da causare danni alla sanità o all'interesse dello Stato.

Il privilegio conferisce al titolare la facoltà di sfruttare la propria scoperta, invenzione o miglioramento per il periodo di tempo specificato nel privilegio stesso, non superiore ai 15 anni. Tra le cause di decadenza del privilegio, la Sovrana patente include la possibilità di dimostrare che l'invenzione manchi dell'elemento della novità e i casi in cui l'inventore lasci trascorrere un anno senza esercitare il proprio diritto e senza fornire motivazioni volte a giustificare la sua inattività. Il titolare, qualora ritenga che il suo privilegio sia stato violato, detiene la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per chiedere la cessazione dell'illecito mediante il sequestro del bene contraffatto.

Per quanto riguarda il territorio sabauda, sotto il Regno di Vittorio Emanuele I di Savoia si assiste all'abrogazione dei codici Napoleonici, riportando dei lineamenti fortemente conservatori e ripristinando le obsolete regie costituzionali, soprattutto in campo industriale, ancora prive di una regolamentazione<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> *L'evoluzione europea della normativa brevettuale*, consultabile online al seguente indirizzo: <https://iureconsultus.wordpress.com/tag/brevetto/>

<sup>36</sup> *Innovare e tutelare in Piemonte nell'800: I privilegi industriali e Carlo Ignazio Giulio*, consultabile online al seguente indirizzo: [https://areeweb.polito.it/strutture/ceded/sust\\_didattica.bk/aac/2008\\_sto\\_tecno\\_ges/privilegi%20e%20accademia%20torinese.pdf](https://areeweb.polito.it/strutture/ceded/sust_didattica.bk/aac/2008_sto_tecno_ges/privilegi%20e%20accademia%20torinese.pdf)

<sup>37</sup> *Dalla legge veneziana del 1474 alle privilegiate industriali*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Tecnica*, 2013, consultabile online al seguente indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/dalla-legge-veneziana-del-1474-alle-privative-industriali\\_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/dalla-legge-veneziana-del-1474-alle-privative-industriali_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica)/)

<sup>38</sup> *Innovare e tutelare in Piemonte nell'800: I privilegi industriali e Carlo Ignazio Giulio*, consultabile online al sito previamente indicato.



Durante questo periodo, sia l'Accademia Reale delle Scienze, organismo fondato nel 1783 a Torino con l'obiettivo di affrontare tutte le questioni tecniche e scientifiche mediante il loro studio e il miglioramento, sia il Consiglio del Commercio, organo istituito nel 1773 per promuovere l'industria e il commercio del regno valutando le eventuali richieste di privilegio delle nuove scoperte, gestiscono all'unisono le richieste di privilegio, giungendo spesso volte a pareri divergenti, principalmente causati dalla significativa disparità di opinioni tra i due istituti<sup>39</sup>. Importante quindi un'azione legislativa concreta per risolvere tali fratture.

Conseguentemente, l'Accademia Reale delle Scienze redige, su richiesta da parte del primo Segretario di Stato per gli Affari Interni, una proposta di legge per la regolamentazione delle procedure di concessione dei brevetti.

Viene così stabilita il 28 febbraio 1826, dal sovrano in carica Carlo Felice, la regia patente suddivisa in 18 articoli, riguardanti norme in materia di concessione dei privilegi, attribuendo al sovrano l'autorità di assegnare agli inventori un privilegio, previa valutazione dell'Accademia, per un determinato periodo di tempo<sup>40</sup>. Viene specificato nel privilegio concesso un limite di tempo entro il quale l'invenzione deve essere attivata, ovvero messa all'opera, proprio per evitare che il diritto esclusivo venga usato per ostacolare gli altri inventori, adottando misure rigorose per contrastare questi abusi: qualora una invenzione non venga messa in pratica entro tre mesi dalla concessione del privilegio, qualsiasi persona può ottenere una licenza obbligatoria per mancata attuazione<sup>41</sup>.

Il sovrano persegue il fine di favorire e promuovere la produzione del paese, mentre gli accademici si concentrano sulla supervisione del processo e sulla garanzia che le varie invenzioni presentate rispettino i principi della fisica<sup>42</sup>. In particolar modo, utilizzano i privilegi come strumenti per collegare lo sviluppo tecnologico e la scienza, salvaguardando un processo tecnico-scientifico, senza trascurare gli interessi degli autori delle opere.

Le regie patenti del 1826 stabiliscono che l'inventore, una volta ottenuto il privilegio, sia tenuto a dimostrare annualmente al Consolato, al Tribunale del Commercio del Distretto o al Consolato di Torino la continuità operativa della propria invenzione per cui ha ottenuto il privilegio. Deve presentare e depositare presso l'Accademia Reale delle Scienze un rapporto sui lavori svolti negli

<sup>39</sup> *Innovare e tutelare in Piemonte nell'800: I privilegi industriali e Carlo Ignazio Giulio*, consultabile online al sito previamente indicato.

<sup>40</sup> R. Giannetti, *Tutela dell'innovazione e specializzazione settoriale nell'"età liberale" (1855-1878)*, in *Rivista di storia economica* - 2, 2010, pp. 216-217.

<sup>41</sup> *Innovare e tutelare in Piemonte nell'800: I privilegi industriali e Carlo Ignazio Giulio*, consultabile online al sito previamente indicato.

<sup>42</sup> *L'evoluzione europea della normativa brevettuale*, consultabile online al seguente indirizzo:  
<https://iureconsultus.wordpress.com/tag/brevetto/>

anni precedenti, qualora il privilegio riguardasse un fabbricato o manifattura. Nei casi in cui si avvertisse un peggioramento nella qualità dei lavori dell'industria, l'Accademia provvede a informare la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, affinché possa notificare al Consolato di Torino la dichiarazione di cessazione del privilegio. Inoltre, l'Accademia Reale delle Scienze svolge l'incarico di redigere e rendere pubblico il registro dei privilegi concessi, specificando per ciascuno l'oggetto e la durata del titolo conferito.

In sostanza, nonostante le distinzioni nelle procedure di concessione e nella gestione dei privilegi, la regolamentazione delle invenzioni nel Regno Lombardo-Veneto e nel Regno di Sardegna condivide il fine comune di stimolare l'innovazione tecnologica e industriale, incoraggiando l'iniziativa individuale degli inventori e assicurando che i loro trovati contribuiscano al potenziamento economico e sociale.

## **2. Dal privilegio al diritto: la legge del 30 ottobre del 1859**

Si assiste ben presto, a partire dalla metà dell'Ottocento, alla manifestazione di una interazione sempre più chiara tra il campo dell'economia, dei progressi tecnologici e della disciplina giuridica. L'interesse per la protezione delle invenzioni in Italia viene sollevato già durante il Regno di Sardegna con la legislazione approvata nel 1826, che col susseguirsi del tempo risulta non adeguata alle esigenze emergenti nel settore dell'innovazione industriale. Il volume delle pratiche aumenta in maniera significativa, con richieste sempre più complesse che richiedono competenze altamente specializzate<sup>43</sup>. Le trasformazioni giuridiche che investono i sistemi di protezione delle invenzioni mirano a sostituire i regimi pre-industriali della tutela, caratterizzati da sistemi basati su privilegi concessi dal sovrano, riconoscendo un'invenzione o scoperta, rappresentata da un oggetto fisico, solo se utile o nuova per la società<sup>44</sup>. Tuttavia, nonostante questa determinazione nel cercare di introdurre nuove riforme, in un primo momento permangono resistenze e barriere da parte del vecchio regime, ancora legato al passato<sup>45</sup>.

A metà Ottocento, per realizzare l'obiettivo di ammodernare e favorire lo sviluppo tecnico-industriale nel Regno di Sardegna, vengono intraprese varie iniziative per migliorare la disciplina delle invenzioni. Nell'anno 1854 viene presentato al Parlamento subalpino un progetto di legge in materia di invenzioni, diventando, a seguito di discussioni e revisioni avvenute nei mesi successivi, la legge del 12 marzo 1855: questa legge costituisce un quadro giuridico per la tutela delle

<sup>43</sup> R. Giannetti, *Tutela dell'innovazione e specializzazione settoriale*, p. 217.

<sup>44</sup> R. Giannetti, *Tutela dell'innovazione e specializzazione settoriale*, pp. 217-218.

<sup>45</sup> R. Giannetti, *Tutela dell'innovazione e specializzazione settoriale*, p. 218.

invenzioni, rappresentando il percorso della evoluzione legislativa volta a regolamentare i brevetti e a stabilire la concessione dei diritti esclusivi sulle invenzioni. Essa si integra nel processo di rinnovamento produttivo promosso da Camillo Benso Conte di Cavour, all'epoca Presidente del Consiglio del Regno di Sardegna, che mira a modernizzare l'economia del paese attraverso l'adozione di norme che proteggono ed incentivano le innovazioni. In questo contesto, Cavour ricopre un ruolo fondamentale nell'elaborazione e nell'avanzamento della nuova legge sui brevetti, contribuendo alla consapevolezza di come invenzioni vengano utilizzate come mezzo per garantire lo sviluppo industriale, evidenziando quindi l'importanza della loro protezione.

La finalità consiste nel proteggere l'inventore mediante leggi che riflettano, come sostiene Cavour, il principio del liberalismo<sup>46</sup>. La legge del 1855 viene conosciuta anche come legge Scialoja, in quanto venne presentata alla Camera dei Deputati del Parlamento subalpino dall'economista Antonio Scialoja. La legge riconosce il rapporto tra invenzione tecnologica, dove l'inventore ottiene il diritto esclusivo di realizzare la propria invenzione con l'intento di ricavare dei benefici, e il diritto, in quanto costituisce la privativa industriale che conferisce all'inventore la facoltà di impedire a terzi di sfruttare l'invenzione, decretando l'abbandono del sistema dei privilegi<sup>47</sup>.

La privativa diventa un certificato che sancisce il diritto di proprietà dell'inventore, accompagnata da una descrizione dettagliata dell'invenzione, affinché si possa ottenere l'attestato di diritto di privativa, ovvero il brevetto<sup>48</sup>. La giurisdizione ordinaria viene incaricata di verificare la novità della scoperta solo nell'ipotesi in cui venga avviata un'azione legale da parte di terzi. La legge segna inoltre la progressiva scomparsa della Accademia delle Scienze di Torino dal procedimento di certificazione delle invenzioni<sup>49</sup>. Il suo compito di valutare l'utilità e la novità delle richieste di privilegio viene ridotto, in quanto richiede competenze tecniche e scientifiche difficili da reperire e costose, risultando dunque la verifica preventiva un processo complicato e di ostacolo all'innovazione<sup>50</sup>. Di conseguenza viene deciso di rendere più efficiente il sistema di protezione delle invenzioni attraverso la semplificazione del processo di ottenimento del brevetto, senza lunghe verifiche, incentivando gli inventori a presentare sempre più richieste.

<sup>46</sup> F. Mazarella, *Diritto e invenzioni*, pp. 103-104

<sup>47</sup> L. Mula, *Profili storici e attualità dell'esame amministrativo sulle domande di brevetto: primi appunti sull'Agenzia per la Proprietà Industriale*, consultabile online al seguente indirizzo:  
<https://archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/wp2001/Mula.pdf>

<sup>48</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 14.

<sup>49</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 14.

<sup>50</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 28.

Poco dopo la sua approvazione, la legge del 1855 viene estesa alla Lombardia, diventando da quel momento in poi la legge del 30 ottobre del 1859, prima legge italiana sulle privative industriali, che recepisce le disposizioni della legge del 1855 e le applica alle province che vengono man mano annesse allo Stato italiano, consolidando il sistema brevettuale e uniformando la protezione delle invenzioni su tutto il territorio italiano.

La legge del 1859 apporta delle lievi modifiche rispetto alla precedente legge del 1855, con l'intento di armonizzare la regolamentazione sulle privative industriali, integrando le precedenti disposizioni con ulteriori dettagli per la tutela dei trovati: viene definita la posizione giuridica dell'inventore come un diritto soggettivo, ossia il diritto esclusivo di sfruttare l'opera realizzata, con una durata massima di 15 anni, attraverso il rilascio del brevetto da parte dell'autorità competente, ovvero il Ministro delle Finanze. Come vedremo nel prossimo capitolo, quest'ultimo esegue un mero controllo formale di regolarità e verifica la sussistenza delle condizioni di brevettabilità al fine di esaminare qualora l'invenzione rientri tra quelle comprese nella protezione legale<sup>51</sup>.

Uno dei temi principali su cui si basa la legge del 1859 sulle privative industriali riguarda l'assenza dell'esame preventivo. Ispirata dalla legislazione francese, la normativa del 1859 dichiara come la concessione del brevetto si limiti a riconoscere all'inventore il diritto di esercitare la propria invenzione, senza che lo Stato verifichi la presenza del requisito della novità<sup>52</sup>. Questo principio viene giustificato da motivi ideologici, emersi dalle teorie liberiste del sistema proposto da Scialoja, ma soprattutto per motivi pratici, in quanto tale valutazione richiederebbe competenze tecniche specifiche e soggette a discrezionalità. La mancanza di un esame preventivo evita indecisioni burocratiche, non danneggiando in tal modo l'inventore, il cui diritto rimane intatto indipendentemente dal fatto che l'invenzione fosse già realizzata o dovesse ancora essere attuata. Nel caso in cui si accerti a posteriori che l'invenzione non possiede il requisito della novità, l'attestato di brevetto viene annullato attraverso un procedimento sommario avviato presso il Tribunale competente.

<sup>51</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, pp. 29-30.

<sup>52</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 32.

## CAPITOLO TERZO

### *La legge sulle privative industriali del 1859*

#### **1. I diritti provenienti da invenzioni industriali**

##### **1.1. La natura del diritto di brevetto**

La storia del diritto di privativa industriale mostra un difficile e complesso percorso verso il riconoscimento come configurato nelle leggi odierne. In particolare, un vivace dibattito si sviluppa intorno alla natura giuridica di tale diritto. Il principio del diritto dell'inventore, inizialmente visto come un diritto naturale di proprietà, è oggetto di numerose contestazioni.

Le prime disposizioni legislative definiscono il diritto di invenzione come un diritto di proprietà, affermando che una scoperta industriale deve considerarsi proprietà dell'inventore. Esse stabiliscono che ogni nuova invenzione, in qualsiasi ramo dell'industria, appartiene al suo autore, configurandosi come un diritto di proprietà, con la possibilità di trasferimento ad altri, sia persone fisiche sia giuridiche, per successione, donazione o convenzione, antecedente o successiva al conseguimento del brevetto.

La legge francese del 1844, seguita dalla legislazione italiana, elimina il concetto di proprietà e attribuisce in capo all'inventore il diritto esclusivo di sfruttare la propria invenzione solo per un determinato periodo di tempo, criticando la legge del 1791 e argomentando che la perpetuità e l'esistenza di specifiche limitazioni escludono la caratterizzazione del diritto sulle invenzioni come una forma di proprietà<sup>53</sup>. Nella legge italiana del 1859, dunque, il diritto dell'inventore, riconosciuto sotto specifiche condizioni, viene classificato come privativa industriale. La natura del diritto dell'inventore viene definita come privativa perché il titolo attribuito all'inventore *priva* temporaneamente gli altri della possibilità di realizzare l'invenzione<sup>54</sup>.

Secondo il giurista Edoardo Bosio, tuttavia, la temporaneità non impedisce di considerarlo una forma di proprietà. La proprietà può avere attributi limitati, pertanto, anche se il diritto dell'inventore non è perpetuo, è comunque un diritto di proprietà. Inoltre si osserva che il diritto dell'inventore deve essere visto come un diritto positivo piuttosto che naturale, in quanto la società deve comprendere lo sforzo creativo dell'inventore e assicurargli una posizione di monopolio inteso come espressione della proprietà. Lo Stato pertanto deve riconoscere e sancire il diritto dell'inventore come una proprietà derivante dalla sua attività creativa: quindi l'inventore

<sup>53</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, pp. 32-33.

<sup>54</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 35.

contribuisce alla società con la sua innovazione e la società riconosce e tutela il suo diritto di proprietà come ricompensa, attribuendo una funzione morale e legale a questo riconoscimento.

## **1.2. Persone ed oggetti a cui si applica la privativa**

L'articolo 1 della legge stabilisce come il diritto di privativa industriale attribuisca all'inventore il diritto esclusivo di utilizzare la propria invenzione secondo le disposizioni legali, costituendo un diritto soggettivo in capo all'inventore. Tale diritto è personale e distinto dall'utilizzo effettivo dell'invenzione. L'inventore, esercitando il diritto di proprietà, ha la facoltà di utilizzare, cedere, donare o concedere ad altri la sua invenzione, con la possibilità di conferire l'utilizzo della privativa ad una società<sup>55</sup>.

L'articolo 1 della legge riconosce il diritto dell'inventore senza richiedere la prova dell'autore per la concessione del brevetto. Considerate le difficoltà pratiche nel verificare l'autenticità dell'inventore, il richiedente deve solo adempiere alle formalità legali per ottenere il brevetto. L'attribuzione del brevetto non è influenzata dalla capacità giuridica del richiedente, e può essere richiesta da minori, interdetti e da stranieri, e anche collettivamente o da enti morali. In caso di disputa, l'inventore può comunque tutelare i propri diritti in sede civile o penale<sup>56</sup>.

Per invenzione si intende la creazione di qualcosa che non esisteva prima, mentre la scoperta si riferisce al riconoscimento di qualcosa che esisteva ma non era stato ancora osservato. Questi termini vengono esaminati con particolare attenzione al significato ed utilizzo nel campo delle privative industriali. Nonostante queste distinzioni, tali termini sono considerati intercambiabili: entrambe rappresentano l'applicazione dei principi naturali per ottenere risultati pratici attraverso l'intelletto umano.

Non tutte le invenzioni sono brevettabili, poiché alcune di esse sono escluse per ragioni d'ordine pubblico e morale<sup>57</sup>.

Per ottenere la tutela brevettuale l'invenzione deve soddisfare due requisiti giuridici fondamentali: la novità, ovvero l'invenzione non deve essere già conosciuta allo stato dell'arte (non basta una accumulazione di mezzi noti se questa invenzione non porta ad un nuovo risultato) e l'industrialità, ovvero l'invenzione deve essere suscettibile di applicazione industriale, potendo applicarla in qualsiasi settore dell'industria<sup>58</sup>. Questi principi essenziali servono per garantire che l'invenzione, rappresentando un progresso tecnologico ed industriale, venga tutelata dal brevetto. In particolar

<sup>55</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, pp. 38-39.

<sup>56</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 137.

<sup>57</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 141.

<sup>58</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 142.

modo, l'articolo 3 della legge sulle privative industriali così recita: “considerasi come nuova una invenzione o una scoperta industriale quando non fu mai prima conosciuta o quando anche, avendosene una qualche notizia, ignoravansi i particolari necessari alla sua attuazione”.

L'invenzione non deve essere stata divulgata pubblicamente prima del deposito della domanda di brevetto. Il carattere della novità, infatti, può essere compromesso se l'invenzione viene resa accessibile al pubblico prima della presentazione ufficiale, escludendo così la possibilità di ottenere la protezione brevettuale.

La pubblicità dell'invenzione non viene richiesta in quanto basta che i dettagli necessari per attuarla siano conosciuti a terzi<sup>59</sup>. La conoscenza dell'invenzione da parte di un numero limitato di persone, diverse dall'inventore stesso prima del deposito della domanda, come operai o collaboratori, può far venir meno la novità nei casi in cui non sono state prese adeguate misure di riservatezza, comportando responsabilità per danni economici e sanzioni penali. Tuttavia, esistono delle eccezioni in cui questa divulgazione non compromette la novità, ad esempio quando la divulgazione viene eseguita in condizioni di riservatezza nell'ambito lavorativo o in circostanze confidenziali, dove le persone coinvolte sono vincolate dall'obbligo di segretezza<sup>60</sup>.

### **1.3. Industrialità di una invenzione**

L'intelletto umano, attraverso la ricerca e lo studio dei fenomeni naturali, può scoprire principi che regolano tali fenomeni ed elaborare nuovi principi<sup>61</sup>. Tuttavia, finché tali scoperte rimangono nel dominio teorico-scientifico, non possono essere oggetto di diritto di privativa. Per ottenere un brevetto è necessario che la scoperta sia applicata praticamente, producendo un processo, un prodotto o un effetto utile per l'industria. Le legislazioni di vari paesi differiscono nel definire i requisiti per la brevettabilità, ma generalmente richiedono l'applicazione industriale<sup>62</sup>. La legge italiana specifica dettagliatamente cosa costituisce un'invenzione industriale, distinguendo tra la scelta delle forze, il loro utilizzo e il risultato ottenuto.

Un'invenzione può riguardare una nuova forza o l'applicazione industriale di una forza conosciuta. Il carattere industriale dipende dalla novità e dall'applicazione pratica della forza. Le invenzioni devono tradurre un principio scientifico in applicazione tecnica con risultati immediati e utili per l'industria. Pertanto non sono brevettabili le scoperte puramente teoriche o i metodi che non producono oggetti materiali.

<sup>59</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 143.

<sup>60</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 170.

<sup>61</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 171.

<sup>62</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 172.

La brevettabilità dipende dall'attuabilità industriale e dalla novità dell'invenzione, indipendentemente dalla sua importanza economica. In sintesi, la legge protegge le invenzioni industriali che presentano novità e applicabilità pratica, limitando la protezione ai soli risultati industriali concreti ottenuti dall'inventore.

La disposizione a cui fare riferimento è l'articolo 6 della legge che esclude dalla brevettabilità le invenzioni contrarie alla legge, alla morale o alla sicurezza pubblica, quelle non destinate alla produzione di oggetti materiali, e le invenzioni puramente teoriche. Inoltre, si escludono i medicinali, in quanto il riconoscimento di un brevetto implicherebbe un giudizio sulla loro efficacia e sicurezza, competenza che spetta solo alle autorità sanitarie. L'articolo sottolinea che queste disposizioni proteggono l'interesse pubblico, evitando che il monopolio brevettuale possa ledere la salute o la sicurezza collettiva.

## **2. La concessione dell'attestato di privativa**

### **2.1. La novità di una invenzione e il sistema senza esame preventivo**

In relazione al requisito della novità, si osserva che l'articolo 3, basando la brevettabilità sulla novità, include anche il valore intrinseco dell'invenzione. Se è giusto che l'inventore detenga la proprietà del prodotto derivato dalla sua idea, questo principio non deve essere esteso oltre certi limiti<sup>63</sup>. Bisogna evitare di immobilizzare l'idea dell'inventore, poiché il progresso è una legge naturale che tutti devono contribuire a sviluppare, garantendo un equilibrio tra i diritti degli inventori e il progresso tecnologico della società. È ad ogni modo necessario stabilire regole che proteggano i diritti di tutti gli inventori senza permettere che altri riproducano un trovato altrui, sotto il pretesto di una nuova invenzione<sup>64</sup>. Come si è visto, ogni invenzione si basa su un principio che, applicato con un mezzo e prodotto in pratica, comporta un risultato o prodotto industriale. Il principio viene visto come un elemento teorico che fa parte del patrimonio comune e, di per sé, non può essere oggetto di privativa<sup>65</sup>. Diventa brevettabile solo quando consente di produrre un risultato concreto. Lo stesso principio può dare origine a molteplici invenzioni, che a loro volta possono generare nuove scoperte. La trasformazione e lo sviluppo delle invenzioni sono centrali per il principio giuridico della novità.

Un'invenzione può essere considerata nuova se utilizza una diversa disposizione di mezzi conosciuti, ottenendo così un nuovo scopo o un nuovo risultato industriale. La valutazione della

<sup>63</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, pp. 176-177.

<sup>64</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 185.

<sup>65</sup> Articolo 8: "Ma quando colui che gode la privativa somministra egli medesimo le prestazioni o i mezzi meccanici, il cui esclusivo adoperamento costituisce l'oggetto di privativa, presumesi che abbia nel tempo medesimo concesso il permesso di farne uso, purchè non esistano patti in contrario...".



brevettabilità si basa sulla verifica di una diversa applicazione di mezzi conosciuti e sulla produzione di un nuovo prodotto o risultato industriale non ottenibile mediante i mezzi preesistenti. Mezzi conosciuti possono essere impiegati senza variazioni per ottenere nuovi prodotti o risultati industriali, anche con combinazioni o processi differenti, costituendo così una nuova invenzione brevettabile.

Importante evidenziare che una semplice estensione di un'invenzione, senza modifiche significative nei mezzi o nei processi, non costituisce una nuova invenzione.

Il legislatore italiano si trova di fronte a una complessa sfida nell'ambito della regolamentazione delle privative industriali, poiché deve conciliare le discrepanze normative esistenti e le accese dispute in corso riguardo alla necessità di un esame preventivo per valutare l'idoneità delle richieste di brevetto<sup>66</sup>. Questa questione cruciale verte sulla determinazione se l'autorità debba concedere i brevetti senza esaminare il merito intrinseco delle invenzioni, oppure se sia opportuno un processo di scrutinio preliminare per accertare la loro novità e conformità ai requisiti legali<sup>67</sup>.

Le divergenze sulle pratiche di esame preventivo per le domande di brevetto portano ad opinioni contrastanti. Mentre coloro che sostengono l'esame preventivo invocano la necessità di regolare il gran numero di richieste per prevenire abusi, gli oppositori sollevano dubbi sulla sua fattibilità pratica e sulla possibilità di condurre esami accurati. Sebbene si discuta la possibilità di istituire una Commissione per condurre l'esame preventivo, incombono preoccupazioni riguardanti la selezione dei membri e la loro competenza<sup>68</sup>. La diffidenza verso le nuove scoperte potrebbe influenzare negativamente il processo. Sebbene quindi l'esame preventivo possa sembrare auspicabile in teoria, i dubbi sulla sua attuazione pratica suggeriscono l'adozione di un sistema senza accertamento preventivo, nonostante i suoi difetti.

## **2.2. Efficacia, durata e tasse dell'attestato di privativa**

L'esercizio di un diritto esclusivo di sfruttamento industriale è sancito in un certificato emesso dalla pubblica amministrazione. L'articolo 7 per la precisione prevede che: “ *l'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione*”. Il certificato viene rilasciato sulla base di una domanda secondo le formalità legali, senza che l'autorità competente esamini il contenuto tecnico. Nei casi in cui il titolare del certificato accusi altri di violazione, si deroga dalle norme generali dell'onere della prova in merito alla validità o

<sup>66</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 186.

<sup>67</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, pp. 187-188.

<sup>68</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 223.

nullità dell'attestato, per cui spetta all'inventore l'onere di dimostrare la brevettabilità dell'invenzione in contestazione della nullità del certificato<sup>69</sup>.

Il diritto di privativa su una nuova invenzione include l'esclusività della fabbricazione e commercializzazione del prodotto stesso. Come afferma l'articolo 8, la privativa per l'utilizzo in ambito industriale di un dispositivo, processo, macchina, agente chimico o qualsiasi altro congegno, conferisce il diritto di vietare a terzi l'uso di tali mezzi<sup>70</sup>.

Nella domanda di brevetto devono essere specificati i mezzi attraverso cui l'invenzione viene realizzata: se i mezzi sono già di dominio pubblico, non possono essere oggetto di privativa, mentre se vengono scoperti dall'inventore e costituiscono parte integrante dell'invenzione, essi sono inclusi nella privativa.

L'articolo 9 dichiara la possibilità dell'inventore di chiedere un certificato complementare per ogni modifica apportata all'invenzione. Le invenzioni di modificazione, descritte come invenzioni che apportano un miglioramento o modifica alle tecnologie preesistenti senza creare nuove scoperte, vengono riconosciute nella prassi brevettuale<sup>71</sup>. Per ottenere la tutela brevettuale, anche quest'ultime invenzioni devono soddisfare i criteri di novità e applicabilità industriale, con lo scopo di rappresentare un progresso allo stato della tecnica<sup>72</sup>. Il certificato estende gli effetti della privativa principale alla modifica introdotta. La normativa dispone che, durante i primi sei mesi di vigenza del diritto esclusivo, l'inventore ha la facoltà di ottenere certificati di modifica. Esempi di queste tipologie di invenzioni includono il perfezionamento dei macchinari oppure di processi industriali già esistenti, con la conseguenza di un incremento dell'efficienza, di una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento nella sicurezza<sup>73</sup>.

In conformità con l'articolo 10, gli effetti del certificato di privativa decorrono dalla data di presentazione della domanda. La durata del brevetto non può eccedere i 15 anni e non può essere inferiore ad un anno, affinché la società possa beneficiare dell'invenzione una volta che l'autore abbia ricevuto il compenso adeguato.

Nel caso in cui l'attestato venga concesso su richiesta dell'inventore per un periodo inferiore a 15 anni, quest'ultimo ha la facoltà di chiedere un'estensione di validità per uno o più anni, rispettando pur sempre il limite previsto dall'articolo 10. La proroga di un certificato di privativa riguarda anche tutti i certificati di modificazione. Tuttavia, nel caso di un'attestato di modifica rilasciato a terzi, esso viene considerato un certificato principale a tutti gli effetti, con durata compresa tra uno e 15

<sup>69</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 229.

<sup>70</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 229.

<sup>71</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 231.

<sup>72</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 234.

<sup>73</sup> Art.11, legge 3731/1859.

anni, indipendentemente dalla durata dell'attestato originale. La durata della protezione di una invenzione già brevettata all'estero non deve superare quella del brevetto straniero e non oltrepassare i 15 anni, per prevenire disparità nell'ambito industriale nazionale rispetto ai concorrenti stranieri<sup>74</sup>.

La normativa sulle imposte relativa agli attestati di privativa stabilisce l'obbligo di un tributo per finanziare le spese di tutela dei diritti degli inventori. I certificati di privativa sono soggetti, come sancisce l'articolo 14, ad una tassa proporzionale, versata al momento della domanda e variabile a seconda del numero di anni per cui si richiede la privativa, e ad una tassa annuale che aumenta progressivamente ogni tre anni. La stessa per un certificato complementare consiste nel pagamento anticipato di 20 lire<sup>75</sup>. I certificati di proroga richiedono un pagamento di 40 lire, oltre all'imposta proporzionale e alle annuali maggiorate<sup>76</sup>. Per le invenzioni già brevettate all'estero, qualsiasi frazione dell'anno viene considerata come un anno intero per il pagamento della tassa.

### **3. I procedimenti di acquisizione dell'attestato di privativa**

#### **3.1. Domanda di ottenimento dell'attestato**

La competenza per la gestione dei brevetti industriali spetta al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio<sup>77</sup>. L'inventore che desidera ottenere il brevetto per la propria invenzione non deve far altro che presentare una domanda al responsabile di un'ufficio subordinato al Ministero delle Finanze.

L'articolo 20 della legge spiega che la domanda presentata, firmata dall'inventore stesso o da una persona autorizzata con procura speciale, deve contenere: il nome e cognome, la nazionalità e il domicilio del richiedente. Queste informazioni vengono richieste per le pratiche amministrative connesse alla domanda di brevetto. La domanda deve inoltre racchiudere una descrizione dell'invenzione, mediante un titolo che esprime il suo scopo ed i caratteri, ovvero l'essenza della invenzione, insieme alla durata richiesta per la privativa<sup>78</sup>. Il titolo viene formulato in modo da suscitare l'attenzione pubblica e differenziare l'invenzione, senza la necessità di dettagli tecnici che vengono descritti separatamente<sup>79</sup>.

L'articolo 21 indica gli allegati che devono essere presentati insieme alla domanda: una descrizione dettagliata dell'invenzione, con l'aggiunta di eventuali disegni o modelli utili per comprendere

<sup>74</sup> Art.16, legge 3731/1859.

<sup>75</sup> Art.17, legge 3731/1859.

<sup>76</sup> Art.41, legge 3731/1859

<sup>77</sup> Art.44, legge 3731/1859

<sup>78</sup> Art.48, legge 3731/1859

<sup>79</sup> Art.49, legge 3731/1859

l'invenzione stessa; la ricevuta del pagamento della tassa corrispondente al brevetto richiesto; il titolo originale o una copia legale del brevetto concesso all'estero nell'ipotesi di domanda per importazione; l'atto di procura in forma autenticata o privata, purché la firma del mandante venga verificata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza; un elenco dei documenti e degli oggetti presentati.

Una singola domanda non può riguardare più di un brevetto né un brevetto per più invenzioni. La domanda deve essere redatta in modo chiaro, senza cancellazioni o parole sovrapposte.

La descrizione, redatta in lingua francese o italiana, deve contenere tutti i dettagli necessari per permettere ad un esperto di replicare l'invenzione. Così recita l'articolo 20 comma 1: *“La descrizione, di cui è parola nel precedente articolo, sarà fatta in lingua italiana o francese, e conterrà un compiuto e distinto ragguaglio di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o scoperta descritta.”*. L'inventore ha la possibilità di presentare una descrizione supplementare se ritiene che la descrizione originale sia poco chiara e ciò deve avvenire prima del rilascio del brevetto<sup>80</sup>. La legge non consente correzioni dopo il rilascio del brevetto, pena la nullità dell'attestato.

Nei primi sei mesi di validità della privativa, il titolare del brevetto può chiedere una riduzione della privativa a una sola delle parti della descrizione iniziale, escludendo le altre non comprese nel brevetto ridotto. Per le domande di riduzione deve allegarsi la ricevuta del pagamento di una tassa pari a 40 lire, tre originali identici della nuova descrizione e, se necessario, tre originali dei nuovi modelli o disegni. Sempre durante i primi sei mesi, se l'invenzione riguarda una modifica, i brevetti per modificazione vengono concessi solo all'inventore.

Le domande presentate sono sigillate e depositate secondo le modalità indicate e, al termine dei sei mesi menzionati, vengono aperte, garantendo il rilascio del brevetto in caso in cui l'inventore non ritiri la domanda con restituzione della tassa.

Il brevetto produce effetti per gli attestati completivi dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi, mentre per le terze persone gli effetti decorrono dal momento del deposito.

### **3.2. Documenti riguardanti l'attestato da depositare**

Come stabilisce l'articolo 29, le richieste di qualsiasi natura, insieme ai documenti e agli oggetti da allegare, devono essere presentati presso l'ufficio designato. Se si necessita di inviare modelli di invenzioni o scoperte descritte dall'articolo 25, tali oggetti devono essere confezionati a cura e spese del richiedente e inviati al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, tramite prefetture

<sup>80</sup> Art.60, legge 3731/1859

dove è stata presentata la domanda. L'Ufficiale preposto redige un verbale, specificando data, ora ed oggetto della domanda, con indicazioni del domicilio del richiedente.

Per i depositi previsti dall'articolo 26, il verbale include la dichiarazione del depositante riguardante l'invenzione principale. I verbali successivamente vengono registrati e una copia di essi viene rilasciata senza nessun costo aggiuntivo. I documenti vengono inviati, entro cinque giorni, al Ministero delle Finanze. Il Ministero ha il compito di analizzare il rispetto delle formalità legali, come dichiarato dall'articolo 37, il quale prevede che per le domande relative a invenzioni o scoperte riguardanti bevande o alimenti, il Ministero invia la descrizione e vari documenti necessari al Consiglio Superiore della Sanità per ottenere un parere sulla sicurezza dell'invenzione.

Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 39, dove vengono elencate le ragioni per cui l'attestato di privativa viene negato, può verificarsi che, nonostante l'adempimento da parte del richiedente di tutte le formalità imposte per legge, queste non siano regolari. Ciò accade, per esempio, quando la descrizione della scoperta è considerata incompleta, quando i disegni dell'invenzione danno un'idea errata oppure diversa da quella ricavabile dalla descrizione<sup>81</sup>. Questo comporta una sospensione dell'attestato affinché l'inventore possa rettificare le irregolarità riscontrate, come affermato dall'articolo 40: *“La concessione dell’attestato di privativa sarà sospeso quando manchi l’adempimento di qualche altra condizioni stabilite da questo decreto, o la descrizione non abbia tutti i caratteri richiesti”*.

La comunicazione del rifiuto o sospensione dell'attestato per le cause che ne impediscono il rilascio deve essere eseguita nei confronti del soggetto che ha firmato o presentato la domanda, attraverso atti inviati nei domicili indicati nei verbali depositati da parte degli uscieri delle intendenze<sup>82</sup>. L'articolo 42 della legge afferma che entro 15 giorni dalla notifica, il richiedente o mandatario provvedono a sanare le mancanze che hanno causato la sospensione dell'attestato.

I documenti suppletivi o il reclamo presentato dall'inventore contro il rifiuto o sospensione dell'attestato devono essere depositati presso la Prefettura o Sottoprefettura, insieme al verbale e alla copia rilasciata alla parte interessata previo pagamento della carta da bollo<sup>83</sup>. Decorso il termine di 15 giorni senza aver eseguito nessun deposito o reclamo, la domanda di attestato viene considerata come non presentata.

La normativa, prevista dall'articolo 43, stabilisce come si deve procedere in caso di reclamo contro le decisioni del Ministero da parte del richiedente che ritiene infondata o illegittima la sospensione. L'esame dei reclami viene affidato ad una Commissione, nominata dal Ministero, composta da 15

<sup>81</sup> Art.61, legge 3731/1859.

<sup>82</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 240.

<sup>83</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 252.

membri, tre giuristi e 12 esperti in scienze fisiche, matematiche o tecniche e suddivisa in tre sezioni ciascuna composta da un membro giuridico e da quattro tecnici. Il reclamo deve essere depositato presso la Prefettura o Sottoprefettura, la stessa dove viene presentata la richiesta di attestato, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione o rifiuto, accompagnata dal deposito di 50 lire<sup>84</sup>. I reclami vengono esaminati dalla sezione competente in base alla natura delle richieste di privativa e, in caso di disaccordo, dall'intera Commissione. Se il reclamo non è stato presentato entro 15 giorni, la domanda per l'attestato viene considerata come non presentata<sup>85</sup>.

Quando un brevetto per l'invenzione viene rifiutato poiché contrario alla legge, morale o sicurezza pubblica, il rifiuto viene vagliato dalla Commissione incaricata. La decisione deve essere unanime affinché sia definitiva, altrimenti l'intera Commissione procede a riesaminare il caso.

### **3.3. Il trasferimento delle privative**

Ogni atto di trasferimento di un diritto esclusivo viene registrato presso il Ministero competente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a spese del richiedente.

La cessione non produce effetti nei confronti dei terzi prima della data di registrazione. Il nuovo titolare del diritto non viene vincolato dagli accordi di licenza stipulati dal precedente proprietario. Al fine di procedere con la registrazione, il beneficiario della cessione ha l'obbligo di presentare il titolo che lo attesta come tale, attraverso atto pubblico o scrittura privata, insieme a due copie descritte dall'articolo 47 contenenti il nome e il cognome, il domicilio del beneficiario e del cedente, la data e la natura del titolo presentato e, qualora venga redatto per atto pubblico, il nome del notaio, la data dell'iscrizione, una dichiarazione dei diritti ceduti e la data di presentazione delle note.

Questa presentazione avviene presso una delle segreterie delle intendenze o presso l'ufficio incaricato, in entrambi i casi il titolo viene restituito alla parte interessata al termine della apposizione del visto per la registrazione<sup>86</sup>. Nelle segreterie delle intendenze dove viene effettuata la presentazione, il contenuto delle note viene trascritto e conservato in un registro.

Indipendentemente se i diritti derivanti da un attestato siano trasferiti interamente ad una sola persona o collettivamente a più persone, esse hanno l'obbligo di pagare una tassa<sup>87</sup>.

Il trasferimento può avvenire per successione, distinguendo tra successione testamentaria, dove viene presentato il testamento che designa il richiedente come successore dei diritti del testatore, e

<sup>84</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 255.

<sup>85</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 295.

<sup>86</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 343.

<sup>87</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 344.

successione legittima, in cui vengono presentati i documenti necessari a comprovare la qualità di erede legittimo del defunto proprietario della privativa.

### **3.4. Le cause di nullità ed annullamento degli attestati di privativa**

Come precedentemente dichiarato, l'attestato viene rilasciato in base alle disposizioni dettate dalla legge, senza un'esame preventivo sul merito dell'invenzione, per cui l'autorità competente si limita a verificare il rispetto delle formalità dettate per il rilascio<sup>88</sup>.

La principale differenza tra nullità e decadenza risiede nelle cause d'origine e negli effetti giuridici: la nullità di un certificato deriva da un vizio presente al momento della sua emissione, con effetto retroattivo, mentre la decadenza riguarda la conseguenza di un evento successivo alla concessione del brevetto. La nullità può riferirsi alla sostanza dell'invenzione, ossia le caratteristiche necessarie per la validità del brevetto, definendosi in tal modo come nullità assoluta, oppure può riguardare il mancato rispetto delle disposizioni previste per legge, determinando una nullità relativa.

I casi di nullità assoluta, previsti dall'articolo 57, si verificano quando l'attestato fa riferimento ad una invenzione elencata dall'articolo 6 della legge, includendo invenzioni contrarie alla legge, morale e alla sicurezza pubblica, non destinate alla produzione di beni materiali, puramente teoriche o riguardanti medicinali<sup>89</sup>. Il brevetto viene dichiarato nullo anche quando l'invenzione presenti descrizione ingannevole o titolo equivoci<sup>90</sup>. La normativa evidenzia l'importanza della valutazione della sussistenza dello scopo dichiarato dall'autore della scoperta, per evitare che l'invenzione possa eludere la legge con descrizioni fuorvianti.

Un altro caso di nullità si verifica qualora l'invenzione riguardante bevande o commestibili ottiene per errore la privativa senza il parere favorevole del Consiglio Superiore della Sanità. La legge impone il rigetto della domanda non solo quando il Consiglio ritiene il prodotto nocivo alla salute, ma anche se esprime un semplice dubbio sulla sua nocività. Omissioni dell'attestato possono essere sanate dal Ministero tramite rettifica, purché non ci sia stato un parere da parte del Consiglio. La validità di un brevetto con parere favorevole del Consiglio non può essere impugnata dal Pubblico Ministero.

La legge prevede che la nullità assoluta dell'attestato si verifichi inoltre nei casi in cui l'inventore, con dolo, attribuisce all'invenzione un titolo che non corrisponde al vero oggetto, rendendo la convenzione nulla per effetto del dolo<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 344.

<sup>89</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 354.

<sup>90</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 360.

<sup>91</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 361.



L'attestato di prolungamento chiesto dopo la scadenza del termine di privativa, o dopo l'annullamento della stessa, viene qualificato come nullo, in quanto al termine della scadenza, l'invenzione diventa di pubblico dominio e la privativa non può più essere prolungata<sup>92</sup>.

I casi di nullità relativa, anch'essi elencati dall'articolo 57, si verificano quando la descrizione allegata alla domanda viene considerata insufficiente oppure omette indicazioni fondamentali alla pratica. La descrizione necessita di essere chiara, completa e sufficiente per permettere ad un esperto di riprodurre l'invenzione. L'onere della prova della nullità in questo caso incombe su chi allega, ovvero sul richiedente. La prova più opportuna per analizzare la sufficienza della descrizione è la perizia, con l'obiettivo di accertare la possibilità di riprodurre la scoperta attenendosi alle indicazioni contenute nella descrizione<sup>93</sup>.

La normativa definisce nullo un certificato di modifica di una invenzione se ottenuta da un soggetto terzo durante un periodo di sei mesi riservato all'inventore. La nullità di un brevetto può essere stabilita confrontando le date dei brevetti. L'articolo 57 dichiara la nullità del certificato di modifica rilasciato per una modifica apportata all'invenzione, a meno che non sia già parte integrante di essa, impedendo che l'inventore ottenga una privativa distinta sotto il pretesto di chiedere un certificato di modifica.

Un certificato cessa di essere valido nei casi previsti dall'articolo 58: quando non viene effettuato il pagamento anticipato della tassa annuale entro tre mesi dalla scadenza; quando, nel caso di privativa concessa per cinque o meno anni, l'invenzione non viene messa in pratica entro un'anno dalla concessione, oppure se l'esercizio viene sospeso per due anni nei casi di privativa di durata superiore a cinque anni.

Nell'eventualità di dubbi sulla validità dell'oggetto dell'invenzione presentata dall'inventore diventa significativo fare riferimento alla richiesta e descrizione fornite per determinare se ciò che l'inventore ha presentato come novità corrisponde all'oggetto della sua scoperta<sup>94</sup>. Bisogna dunque esaminare se l'invenzione ha comportato la fabbricazione e vendita di un nuovo oggetto, oppure l'uso esclusivo di un agente chimico, processo, metodo o macchina. Nel primo caso l'inventore deve fabbricare e vendere l'oggetto per non incorrere nella decadenza, mentre nel secondo caso l'inventore deve utilizzare l'elemento specifico<sup>95</sup>. Quando si contesta la validità di un brevetto a causa della mancata messa in pratica dell'invenzione, spetta all'inventore provare di avere effettivamente realizzato l'invenzione entro i termini stabiliti dalla legge. D'altra parte, nel momento

<sup>92</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 126.

<sup>93</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 135.

<sup>94</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 64.

<sup>95</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 64.



in cui si contesta la validità del brevetto per sospensione, ovvero quando l'inventore interrompe temporaneamente l'esercizio della pratica, spetta a chi contesta dimostrare questa interruzione.

L'azione per dichiarare nullo o annullare un certificato è esperibile dinanzi ai Tribunali provinciali e la causa viene trattata e giudicata in via sommaria<sup>96</sup>.

Devono essere citati in giudizio tutti coloro che hanno un interesse legale alla privativa. Prima di dichiarare la nullità, il tribunale deve sentire il parere di tre esperti se richiesti dalle parti, potendo inoltre richiedere la revisione del parere<sup>97</sup>. Infine, il pubblico ministero trasmette al Ministero delle Finanze un estratto delle sentenze che dichiarano la nullità o annullamento.

#### **4. La violazione del diritto di privativa**

##### **4.1. La contraffazione**

Il monopolio legittimo derivato dal diritto di proprietà dell'inventore implica il divieto per terzi di compiere atti che violino tale diritto. La sanzione per chi contravviene viene stabilita dall'articolo 64, che prevede una multa fino a 500 lire per chi, in violazione di un brevetto, produce, usa, vende o introduce nello Stato prodotti contraffatti: *“Coloro che in frode e contravvenzione d'una privativa fabbricano prodotti, adoperano macchine o altri mezzi ed espedienti industriali, ovvero incettano, spacciano, espongono in vendita, o introducono nello Stato oggetti contraffatti, commettono reati punibili con una multa estensibile fino a lire cinquecento”*.

La contraffazione viene definita come qualsiasi atto che lede ingiustamente il diritto dell'inventore. Il brevetto deve riguardare un'invenzione nuova e industriale valida al momento dell'accusa di contraffazione<sup>98</sup>. La violazione deve rientrare nella sfera di azione del diritto di privativa, che è esclusivo del proprietario del brevetto<sup>99</sup>. Come spiega Bosio, la contraffazione non richiede identità tra il prodotto contraffatto e quello brevettato, ma basta che l'invenzione sia stata sfruttata in modo da usurpare l'elemento essenziale dell'invenzione<sup>100</sup>. Per giudicare la contraffazione, si deve considerare l'idea e lo scopo dell'inventore e se le differenze nel prodotto contraffatto rispetto a quello brevettato siano tali da escludere la contraffazione. La giurisprudenza stabilisce che, anche se il processo di produzione è diverso, vi è contraffazione se si ottiene lo stesso risultato. Anche se una modifica migliora l'invenzione, se essa usurpa il diritto dell'inventore, costituisce contraffazione. La legge non richiede che vi sia danno per configurare il reato, e non distingue tra intenzione dolosa e

<sup>96</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 65.

<sup>97</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 361.

<sup>98</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 367.

<sup>99</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 105.

<sup>100</sup> E. Bosio, *Le privative industriali nel diritto italiano*, p. 106.

non dolosa nel caso di produzione, uso o vendita di prodotti contraffatti<sup>101</sup>. L'assenza di dolo, tuttavia, ha come unico effetto l'esclusione dell'imputabilità penale, mentre sussiste sempre la responsabilità civile del contraffattore. Affinché si configuri la contraffazione, è necessario che essa avvenga secondo le modalità stabilite dalla legge, le quali sono elencate in modo tassativo nell'articolo 62 e richiedono un esame separato.

#### **4.2. La pena per il reato di contraffazione**

Esistono due principali tipologie di violazioni indicate nella prima parte dell'articolo 64. I diritti esclusivi di invenzioni che si concentrano su un prodotto o un risultato industriale, per cui è concessa l'esclusiva sulla produzione e vendita del prodotto, vengono lesi attraverso la fabbricazione, produzione, introduzione nello Stato, esposizione dei prodotti che ne sono oggetto, mentre i diritti esclusivi riguardanti invenzioni che hanno come oggetto uno strumento, una macchina, un dispositivo o un meccanismo semplice, che serve indirettamente come mezzo per ottenere un risultato industriale, vengono violati con l'uso di macchine o altri mezzi industriali<sup>102</sup>. Oltre a questi due ordini fondamentali di contraffazione, in cui la violazione dei diritti esclusivi è diretta e personale da parte del contraffattore, esistono ulteriori fatti con cui entrambe le categorie di diritti possono essere lese senza che il contraffattore sia l'autore principale della violazione<sup>103</sup>. Questo accade quando terzi acquistano, vendono, espongono in vendita o introducono nello Stato oggetti contraffatti, come descritto nella seconda parte dell'articolo 64.

Qualora un soggetto terzo, senza il consenso dell'inventore, fabbrica o fa fabbricare l'oggetto dell'invenzione, commette contraffazione<sup>104</sup>. È irrilevante indagare se il contraffattore fabbrichi per uso personale o per lucro dalla vendita del prodotto contraffatto. La legge infatti riserva all'inventore l'esclusiva fabbricazione del prodotto o oggetto brevettato, senza distinzione sull'uso del prodotto contraffatto.

La contraffazione può verificarsi anche nell'uso di un agente chimico, processo, metodo, strumento, macchina, dispositivo o meccanismo brevettato senza il consenso dell'inventore<sup>105</sup>. L'uso personale o domestico non esclude il reato di contraffazione, se la pratica è senza licenza.

Se è necessario osservare una macchina o un processo in azione per descriverli come contraffatti, le parti possono richiederlo e farli funzionare personalmente. Il Presidente del Tribunale provinciale concedere il sequestro o la semplice descrizione degli oggetti. Se viene ordinata solo la descrizione,

<sup>101</sup> F. Mazzearella, *Diritto e invenzioni*, p.108

<sup>102</sup> F. Mazzearella, *Diritto e invenzioni*, p.109

<sup>103</sup> F. Mazzearella, *Diritto e invenzioni*, p.111

<sup>104</sup> F. Mazzearella, *Diritto e invenzioni*, p.114

<sup>105</sup> F. Mazzearella, *Diritto e invenzioni*, p.118

non si può procedere al sequestro, d'altro canto, in caso di sequestro, l'attore può convertirlo in descrizione. Questa possibilità serve a ridurre il danno al terzo e la responsabilità dell'attore se emerge il dubbio sulla contraffazione, avvalendosi di questa facoltà prima o dopo del sequestro. L'attore deve promuovere l'azione giudiziaria entro otto giorni, pena la nullità del sequestro o della descrizione.

Il risarcimento dei danni segue le norme del diritto civile e può essere determinato nel giudizio di contraffazione o in un successivo giudizio. La contraffazione è punibile con una multa fino a 500 lire e l'azione penale si prescrive in cinque anni. L'estinzione dell'azione penale non preclude l'azione civile per il risarcimento dei danni.

## CAPITOLO QUARTO

### *Invenzioni e riflessioni dottrinali nel tardo Ottocento*

#### **1. Edoardo Bosio e il dibattito dottrinale sulle privative industriali a fine Ottocento**

L'emanazione della legge sulle privative industriali del 1859 rappresenta un momento storico per l'Italia, segnando l'ingresso nel panorama giuridico nazionale di un sistema di tutela della proprietà intellettuale. Tuttavia, trovano ostacoli e controversie nella interpretazione e applicazione della normativa.

Nel panorama giuridico di fine Ottocento, caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica e da una legislazione sulle privative industriali non sempre al passo con i tempi, il giurista italiano Edoardo Bosio si impone nel dibattito sulla natura giuridica del diritto sull'invenzione e, attraverso la sua opera "Le privative industriali nel diritto italiano" (1891), offre un'analisi approfondita della legge del 1859, commentando i singoli articoli e fornendo chiarimenti sulla sua applicazione pratica<sup>106</sup>. Bosio mette in luce le imperfezioni della legge italiana sulle privative industriali del 1859, evidenziando il divario tra i ritmi dell'industrializzazione e la lentezza con cui le norme si adattano alle nuove realtà: a fine Ottocento la legge è ormai ritenuta inadeguata a regolare i rapporti giuridici generati dalle invenzioni e dalle innovazioni tecnologiche<sup>107</sup>.

Uno dei nodi centrali riguarda la definizione del diritto sull'invenzione. Come si è visto nel capitolo precedente, Bosio sottolinea come il diritto di privativa abbia una natura giuridica di un vero e proprio diritto di proprietà, affermando che l'inventore apporta un beneficio mediante la sua invenzione alla società, riconoscendo e garantendo a sua volta il suo diritto di proprietà come forma di ricompensa. Quindi prevale l'idea che il diritto sull'invenzione sia un diritto di proprietà, riconoscendo all'inventore la titolarità esclusiva sulla sua invenzione alla stregua di un bene materiale<sup>108</sup>. Il diritto di privativa viene equiparato a un diritto di proprietà, applicando tutte le norme del diritto comune e permettendo il trasferimento a terzi come per qualsiasi altra proprietà. Tuttavia, questa impostazione mostra i suoi limiti. Il diritto sull'invenzione viene configurato come un diritto relativo, determinato e limitato, non un diritto di proprietà in senso stretto, in quanto soggetto a limitazioni temporali e funzionali<sup>109</sup>. Infatti, il brevetto ha una durata limitata, per cui,

<sup>106</sup> V. Marchis, *150 (anni di) invenzioni italiane*, p. 9

<sup>107</sup> V. Marchis, *150 (anni di) invenzioni italiane*, p. 9

<sup>108</sup> V. Marchis, *150 (anni di) invenzioni italiane*

<sup>109</sup> Antonio Meucci, consultabile online al seguente indirizzo: <https://www.torinoscienza.it/personaggi/antonio-meucci>

scaduto il termine previsto dall'attestato di privativa, l'invenzione diventa patrimonio della collettività. Sicché, l'impostazione descritta da Bosio viene contestata da diversi autori, i quali evidenziano le caratteristiche della temporaneità e della limitatezza del diritto di privativa, considerando quindi il diritto sull'invenzione come un diritto della personalità, proprio perché strettamente connesso alla persona dell'inventore, e perciò non trasmissibile, essendo possibile trasferire solo il suo esercizio, il suo contenuto e le sue applicazioni. Il dibattito sulla natura giuridica del diritto sull'invenzione rispecchia la complessità della natura giuridica del diritto sull'invenzione, portando a importanti trasformazioni economiche-sociali di quell'epoca. Le differenti posizioni riflettono le diverse concezioni del rapporto tra l'inventore, la sua creazione e la società, delineando un quadro giuridico in continua evoluzione.

Un'altro nodo si concentra intorno alla questione delle invenzioni realizzate dai dipendenti all'interno del contesto lavorativo. Il quesito centrale si incentra sul bilanciamento degli interessi tra inventori-dipendenti, autori delle invenzioni, che lamentano la possibilità che il loro nome possa essere cancellato dal brevetto, e il datore di lavoro, che finanzia la ricerca e lo sviluppo, rimanendo restio all'idea di riconoscere ai dipendenti un diritto di sfruttamento autonomo delle loro invenzioni<sup>110</sup>. Le leggi ottocentesche tendenzialmente permettono a chiunque di richiedere il brevetto, non solo all'inventore, creando però conflitti tra inventori e datori di lavoro, in quanto il datore di lavoro ha la possibilità di sfruttare l'invenzione senza riconoscere adeguatamente l'inventore. Al fine di comporre le contrapposte esigenze, alcuni giuristi propongono l'idea di un contratto tra impiegato e datore di lavoro: il datore di lavoro può ottenere il brevetto se l'invenzione viene realizzata nell'ambito del rapporto di lavoro, mentre all'inventore viene attribuito un premio o un pagamento.

Tale previsione però non conclude la complessità della questione. Il dibattito sulla paternità delle invenzioni dei dipendenti continuerà ad animare il panorama giuridico sino agli anni Trenta del Novecento, evidenziando la necessità di una normativa chiara e specifica che tuteli i diritti di tutte le parti coinvolte, sostenendo la creatività e l'innovazione all'interno del contesto lavorativo.

## **2. Storie e curiosità di invenzioni tutte italiane**

Con l'introduzione della legge sulle privative industriali nel 1859, gli inventori italiani assumono un ruolo più rilevante e giuridicamente tutelato nel panorama economico-industriale del paese. Questo cambiamento favorisce l'innovazione tecnologica e lo sviluppo del paese, permettendo agli inventori di rivendicare diritti esclusivi sulle loro creazioni.

<sup>110</sup> <https://www.torinoscienza.it/personaggi/antonio-meucci>

Viene concessa la possibilità agli inventori di ottenere un diritto temporaneo sull'uso della propria invenzione, permettendo così di controllare la produzione e la vendita della stessa e garantendo benefici economici attraverso la loro messa in commercio. La protezione offerta dai brevetti incoraggia gli inventori a investire in ricerca e sviluppo. La certezza di poter proteggere le proprie innovazioni contribuisce alla ricerca di nuove soluzioni, stimolando la crescita del paese.

Con l'aumento delle industrie, le esposizioni dei nuovi prodotti assumono una dimensione sempre più internazionale e la competizione diventa sempre più intensa<sup>111</sup>. In Italia diventa sempre più urgente proteggere i brevetti anche all'estero, a causa dell'ampliamento dei mercati grazie alla continua crescita delle linee ferroviarie in Europa e dei collegamenti con il Nuovo Continente<sup>112</sup>. L'ampio repertorio di invenzioni italiane di successo evidenzia l'ingegnosità che ha caratterizzato il nostro paese nel corso della sua storia, portando alla realizzazione di numerose invenzioni di successo in diversi settori e promuovendo un notevole slancio innovativo.

In conclusione del lavoro di tesi è doveroso citare alcune personalità che tra fine Ottocento ed inizio Novecento hanno esercitato un impatto rilevante sia a livello nazionale che internazionale.

Antonio Meucci rappresenta il simbolo dell'inventiva e della creatività italiana. Nato a Firenze il 13 aprile 1808, nonostante abbia frequentato l'Accademia di Belle Arti della città, la sua carriera professionale si sviluppa in ambiti differenti. Nel 1850 si trasferisce a New York, dove fonda una fabbrica di candele<sup>113</sup>. Appassionato di elettricità e fisica sperimentale, Meucci dedica il suo tempo libero agli studi sulla trasmissione delle onde sonore. Nel 1849, Meucci compie una scoperta di portata storica, ovvero la trasmissione della voce via cavo, durante esperimenti di elettroterapia, battezzando il suo dispositivo "telettrofono", costituito da un diaframma vibrante e da un elettromagnete, predecessore del telefono moderno<sup>114</sup>. Consapevole del potenziale della sua invenzione, Meucci deposita una domanda di brevetto provvisorio negli Stati Uniti nel 1871<sup>115</sup>. Pochi anni più tardi però il brevetto viene acquisito da Alexander Graham Bell, che ottiene un enorme successo commerciale. Oltre al "telettrofono", Meucci vanta altre 22 invenzioni brevettate, tra cui un metodo per la produzione di carta, al fine di ottenere carta di alta qualità, e un nuovo processo per la fabbricazione di candele, che riguarda il perfezionamento del processo di produzione delle candele, un settore in cui ha esperienza grazie alla sua fabbrica a New York<sup>116</sup>.

<sup>111</sup> V. Marchis, *150 (anni di) invenzioni italiane*

<sup>112</sup> Informazioni sulla vita di Enrico Bernardi possono essere ricavate nel Dizionario Biografico degli Italiani consultabile al seguente indirizzo [https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-bernardi\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-bernardi_(Dizionario-Biografico)/)

<sup>113</sup> Oggetti della collezione di Enrico Bernrdi: <https://phaidra.cab.unipd.it/view/o:56179>

<sup>114</sup> V. Marchis, *150 (anni di) invenzioni italiane*

<sup>115</sup> V. Marchis, *150 (anni di) invenzioni italiane*

<sup>116</sup> V. Marchis, *150 (anni di) invenzioni italiane*

Un altro pilastro nella storia della tecnologia italiana è Enrico Bernardi, conosciuto per i suoi contributi pionieristici nello sviluppo del motore<sup>117</sup>. Nato a Verona nel 1841, consegue la laurea in ingegneria meccanica proprio presso l'Università di Padova, dove tra il 1882 e il 1889 ottiene il brevetto di un motore a scoppio innovativo per uso industriale e trasporti: attraverso la progettazione di un triciclo a motore, questo veicolo viene considerato uno dei primi mezzi dotati di un motore funzionante al mondo. Il triciclo, con il suo motore a benzina, segna un significativo avanzamento rispetto ai veicoli dell'epoca. Questo porta alla costruzione di un veicolo innovativo con caratteristiche avanzate per l'epoca, come leggerezza, stabilità in curva, ammortizzazione e facilità di guida, inventando un sistema di sterzo corretto e migliorando vari componenti. Nel corso della sua vita Bernardi ottiene numerosi brevetti per le sue invenzioni nel campo dei motori a combustione interna. La sua attività e creatività hanno segnato la storia motoristica europea nella seconda metà dell'Ottocento<sup>118</sup>.

Arturo Malignani è considerato uno dei pionieri dell'illuminazione elettrica in Italia, dimostrando una notevole lungimiranza nel cogliere il futuro del settore dell'illuminazione elettrica, all'epoca dominato da figure come Thomas Edison, Philips e Alessandro Cruto<sup>119</sup>. Malignani ottiene numerosi brevetti per le sue invenzioni nel campo dell'illuminazione elettrica, tra cui un sistema per la produzione di lampade a incandescenza a basso costo e un metodo per la fabbricazione di filamenti di carbone più resistenti. Grazie alla sua invenzione, Udine diventa la terza città in Europa ad essere dotata di illuminazione elettrica, dopo Milano e Londra, consolidando il ruolo di Malignani come pioniere in questo campo<sup>120</sup>. La Edison italiana, riconoscendo il valore dell'invenzione di Malignani, acquista il brevetto e agisce da intermediaria per la sua cessione alla sede statunitense<sup>121</sup>. La cessione del brevetto alla Edison italiana evidenzia il valore riconosciuto all'invenzione di Malignani e il suo potenziale di successo commerciale. La vicenda del brevetto di Malignani sottolinea l'importanza della tutela della proprietà intellettuale per incentivare l'innovazione e garantire il giusto riconoscimento ai creatori.

Un'altra figura centrale nella storia della tecnologia è, ovviamente, Guglielmo Marconi, noto per le sue innovazioni nel campo delle telecomunicazioni e, in particolare, per lo sviluppo della radio. Nato a Bologna il 25 aprile 1874, Marconi si interessa fin da giovane alla scienza e alla tecnologia. Influenzato dai lavori di altri pionieri, inizia a condurre i primi esperimenti con le onde

<sup>117</sup> Marconi Guglielmo, consultabile online al segnando indirizzo: [https://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-marconi\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-marconi_(Dizionario-Biografico)/)

<sup>118</sup> <https://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-marconi/>

<sup>119</sup> V. Marchis, *150 (anni di) invenzioni italiane*

<sup>120</sup> V. Marchis, *150 (anni di) invenzioni italiane*

<sup>121</sup> *Giuseppa Zambruni: storia di un'inventrice dimenticata*, in *Donne inventrici: Giuseppa Zambruni*, consultabile online al segnando indirizzo: <https://www.mari.it/2023/03/08/giuseppa-zambruni-inventrice-dimenticata/>

elettromagnetiche<sup>122</sup>. Marconi inizia a sperimentare con le onde radio nel 1894, costruendo apparati in grado di trasmettere segnali a distanze sempre maggiori, e nel 1895 costruisce il primo trasmettitore e ricevitore radiotelegrafico, segnando il primo esperimento di telegrafia senza fili e la prima trasmissione di segnali tramite onde radio<sup>123</sup>. Nel 1896 ottiene il suo primo brevetto britannico per un "Apparato per la telegrafia senza fili". Il brevetto, pur non essendo il primo nel suo genere, si distingue per l'originalità e l'efficacia del sistema descritto. Il deposito del brevetto conferisce a Marconi il diritto esclusivo di sfruttare commercialmente la sua invenzione per un periodo di vent'anni. Tale diritto gli permette di impedire a terzi di produrre, utilizzare o vendere dispositivi che incorporano la sua tecnologia senza la sua autorizzazione. La sua portata innovativa risiede nella capacità di trasmettere segnali telegrafici senza fili su lunghe distanze, sfruttando le onde elettromagnetiche. Fonda la "Wireless Telegraph & Signal Company" nel 1897<sup>124</sup>. La società sfrutta il brevetto per sviluppare e commercializzare sistemi di telegrafia senza fili, ottenendo subito un grande successo commerciale. Con i suoi collaboratori, Marconi si concentra principalmente sull'aumento della portata delle trasmissioni e sulla riservatezza e indipendenza delle comunicazioni, scoprendo così lo spettro radioelettrico, che permette la comunicazione simultanea di molti segnali senza interferenze o intercettazioni. Uno dei suoi successi più significativi riguarda la trasmissione del primo segnale radio transatlantico nel 1901, dimostrando così la possibilità di comunicazioni senza fili su lunghe distanze<sup>125</sup>. Le sue innovazioni continuano ad evolversi, portando allo sviluppo delle stazioni radiofoniche e al miglioramento delle tecnologie di trasmissione. Marconi dunque viene a buon diritto considerato uno dei fondatori delle telecomunicazioni moderne.

In conclusione dobbiamo ricordare il nome di un'inventrice donna. Infatti, nonostante la storia tenda a celebrare prevalentemente figure maschili, è fondamentale riconoscere il contributo apportato dalle inventrici italiane durante la metà del XIX secolo, nonostante il contesto sociale avverso. Giuseppa Zambruni rappresenta un'ispirazione per le donne innovatrici in tutti i campi<sup>126</sup>. Nata a Salò nel 1821, Giuseppa Zambruni è stata una inventrice chiave per l'evoluzione dell'industria serica italiana nel XIX secolo. La sua invenzione più significativa è stata un metodo per l'allevamento dei bachi da seta che ha trasformato la produzione serica in Italia. Zambruni sviluppa un sistema che prevede la disinfezione delle uova e la pulizia periodica dei bachi,

<sup>122</sup> <https://www.mari.it/2023/03/08/giuseppa-zambruni-inventrice-dimenticata/>

<sup>123</sup> *Innovare e tutelare in Piemonte nell'800: I privilegi industriali e Carlo Ignazio Giulio*, consultabile online al sito previamente indicato

<sup>124</sup> <https://iureconsultus.wordpress.com/tag/brevetto/>

<sup>125</sup> F. Mazzarella, *Diritto e invenzioni: un'introduzione storica*, 2010, pp. 79-80

<sup>126</sup> F. Mazzarella, *Diritto e invenzioni*, p. 92



riducendo significativamente la mortalità e incrementando la produzione di seta, migliorando la qualità e la quantità del prodotto nell'industria serica italiana<sup>127</sup>. Nonostante il notevole impatto della sua invenzione, che migliora qualità e quantità della seta prodotta, Zambruni non riceve il giusto riconoscimento a causa del predominio maschile nel settore.

<sup>127</sup> S. Torre, *La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e la tutela della proprietà industriale*, pp. 14-15.

## CONCLUSIONI

L'entrata in vigore della legge sulle privative industriali del 1859 rappresenta una svolta per la tutela della proprietà intellettuale in Italia. Nonostante le controversie iniziali, la legge pone le basi per un sistema di protezione delle invenzioni che ha contribuito a sostenere l'innovazione e lo sviluppo economico del paese dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento.

Il percorso delle privative industriali in Italia è stato complesso e articolato, caratterizzato da numerose modifiche e integrazioni legislative nel corso del tempo, volte a modernizzare il sistema di tutela. Un importante passo avanti viene compiuto nel 1889 con la creazione dell'Ufficio Italiano Brevetti, un organismo preposto alla gestione delle domande di brevetto e alla tenuta dei registri.

Nonostante i limiti e le lacune emerse nel corso del tempo, la legge sulle privative industriali del 1859 non subisce alcuna riforma ad opera del legislatore italiano, che non provvede ad adeguare la normativa alle mutate esigenze e lascia così in vigore un corpo legislativo che presenta evidenti carenze. Ad inizio Novecento la legge del 1859 si rivela inadeguata ad affrontare le sfide poste dal progresso tecnologico e dall'evoluzione del sistema economico, risultando pertanto poco efficace.

L'esigenza di un rinnovo giuridico in materia brevettuale diventa impellente nel periodo postbellico, quando la forte crescita industriale rende evidente l'inadeguatezza della normativa vigente.

Essendo necessario rilanciare l'economia, si intensificano i dibattiti sulla modernizzazione del sistema di privative industriali, portando diversi progetti di riforma, tra cui il progetto Corbino degli anni Venti definito "legge collage": il progetto mantiene principi fondamentali della legge del 1859, escludendo l'introduzione dell'esame preventivo di brevettabilità per evitare un eccessivo intervento dell'amministrazione e un allungamento dei tempi di concessione, dando quindi la possibilità di concedere licenze d'uso in caso di mancato sfruttamento del brevetto e prevedendo la tutela delle invenzioni create dai dipendenti. Tuttavia, la riforma arriva solo con il Regio Decreto del 1939, un nuovo testo unico in materia di privative industriali, che abroga la legge del 1859, recependo alcuni principi dei progetti di riforma precedenti ed introducendo diverse novità nel panorama italiano.

Il Regio Decreto del 1939 introduce un sistema di tutela della proprietà intellettuale più moderno, completo ed efficace rispetto alla legge sulle privative industriali del 1859. Non privo di criticità, il decreto rimane in vigore per oltre 65 anni, dimostrando la sua validità e adattabilità ai mutamenti del contesto economico e tecnologico intervenuti nella seconda metà del XX secolo.

In definitiva, la legge sulle privative industriali del 1859 costituisce un punto cruciale per il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale in Italia. Essa viene promulgata in un contesto storico e tecnologico completamente diverso da quello attuale e con il tempo si rivela non rispondente alle esigenze di un sistema economico e produttivo in costante mutamento. Nonostante questo, la legge del 1859 ha avuto un ruolo di tutto rilievo nella storia della proprietà intellettuale in Italia, rappresentando un primo passo verso la realizzazione di un sistema di tutela più moderno ed efficace, che ha supportato l'innovazione e favorito la crescita economica del paese.

## **Bibliografia**

Bosio E., *Le privative industriali nel diritto italiano*, 1891

Carletti C., *Entrepreneurship and Innovation Strategies in the Lombardo-Veneto Kingdom*, in *Revue économique*, 2013

Giannetti R., *Tutela dell'innovazione e specializzazione settoriale nell'età liberale" (1855-1878)*, in *Rivista di storia economica*, 2, 2010

Marchis V., *150 (anni di) invenzioni italiane*, 2011

Mazzarella F., *Diritto e invenzioni: un'introduzione storica*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, 2010

Muraca B., *Dalla legge veneziana del 1474 alle privative industriali*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero – Tecnica*, 2013

Nuvolari e M. Vasta, *Patenting the Risorgimento: Economic Integration and the Formation of the Italian Patent System (1855-1872)*, in *Economic History Yearbook*, vol. 60, 2019

*Raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle disposizioni generali emanate dalle diverse autorità in oggetti sia amministrativi che giudiziari*, Milano, 1821

Sabbatucci G., Vidotto V., *Storia contemporanea: l'Ottocento*, Bari, 2018

Smith C., *A Century of Patent Law*, in *The Quarterly Journal of Economics*, 1890

Torre S., *La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e la tutela della proprietà industriale*, in *Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 2012

### **Sitografia**

*Act to promote the progress of useful arts, 1793*, consultabile online al seguente indirizzo:  
[https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted\\_resources/lipa/patents/Patent\\_Act\\_of\\_1790.pdf](https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf)

*Antonio Meucci*, consultabile online al seguente indirizzo:  
<https://www.torinoscienza.it/personaggi/antonio-meucci>

Archivio di Enrico Bernrudi: <https://phaidra.cab.unipd.it/view/o:56179>

*Bernardi Enrico*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* consultabile al seguente indirizzo  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-bernardi\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-bernardi_(Dizionario-Biografico)/)

*Giuseppa Zambruni: storia di un'inventrice dimenticata*, in *Donne inventrici: Giuseppa Zambruni*, consultabile online al seguente indirizzo: <https://www.mari.it/2023/03/08/giuseppa-zambruni-inventrice-dimenticata/>

*Innovare e tutelare in Piemonte nell'800: I privilegi industriali e Carlo Ignazio Giulio*, consultabile online al seguente indirizzo [https://areeweb.polito.it/strutture/cemed/sust\\_didattica/bk/aac/2008\\_sto\\_tecno\\_ges/privilegi%20e%20accademia%20torinese.pdf](https://areeweb.polito.it/strutture/cemed/sust_didattica/bk/aac/2008_sto_tecno_ges/privilegi%20e%20accademia%20torinese.pdf)

*L'evoluzione europea della normativa brevettuale*, consultabile online al seguente indirizzo:  
<https://iureconsultus.wordpress.com/tag/brevetto/>

*Marconi Guglielmo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, consultabile al seguente indirizzo:  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-marconi\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/guglielmo-marconi_(Dizionario-Biografico)/)

Mula L., *Profili storici e attualità dell'esame amministrativo sulle domande di brevetto: primi appunti sull'Agenzia per la Proprietà Industriale*, consultabile online al seguente indirizzo: <https://archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/wp2001/Mula.pdf>

National archives, Pieces of History consultabile online al seguente indirizzo: [The Constitution of the United States: A Transcription | National Archives](#)

Patent Act of 1936 consultabile online all' indirizzo <https://www.lsd.law/define/patent-act-of-1836>